



Archivio inPratica (dottrina)

5079 - SANZIONI PER TEMPI DI GUIDA E USO DI CRONOTACHIGRAFO E TACHIGRAFO DIGITALE

Protospataro dott. Giandomenico - funzionario di Polizia stradale

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente

Sommario:

- [5079.0](#) QUADRO GENERALE
- [5079.1](#) VIOLAZIONI ALLE NORME SOCIALI
 - [5079.1.1](#) Sanzioni per il conducente
 - [5079.1.2](#) Sanzioni per l'impresa
 - [5079.1.3](#) Sanzioni per vettore, committente, caricatore e proprietario della merce
 - [5079.1.4](#) Aspetti procedurali e applicativi
 - [5079.1.5](#) Intimazione a non proseguire il viaggio
 - [5079.1.6](#) Controlli su strada
- [5079.2](#) VIOLAZIONI NELL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO
 - [5079.2.1](#) Sanzioni per il conducente
 - [5079.2.2](#) Mancanza del dispositivo di controllo
 - [5079.2.3](#) Dispositivo non funzionante
 - [5079.2.4](#) Mancato inserimento del foglio di registrazione (disco) o della carta tachigrafica
 - [5079.2.5](#) Alterazione del dispositivo
 - [5079.2.6](#) Manomissione dei sigilli
 - [5079.2.7](#) Altre sanzioni collegate
 - [5079.2.8](#) Violazioni riguardanti l'impiego del tachigrafo digitale
 - [5079.2.9](#) Impossibilità di controlli sostanziali
 - [5079.2.10](#) Sanzioni accessorie per il conducente
 - [5079.2.11](#) Altre sanzioni a carico del conducente
 - [5079.2.12](#) Sanzioni per il titolare della licenza o dell'autorizzazione
 - [5079.2.13](#) Presupposti della responsabilità del titolare della licenza
 - [5079.2.14](#) Sanzioni accessorie per il titolare della licenza o dell'autorizzazione
 - [5079.2.15](#) Coincidenza tra titolare di licenza/autorizzazione e conducente
 - [5079.2.16](#) Sanzioni per il datore di lavoro
- [5079.3](#) PARTICOLARI DISPOSIZIONI PROCEDURALI
- [5079.4](#) VIOLAZIONI PER IL MONTAGGIO DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO
 - [5079.4.1](#) Utilizzazione di dispositivi non omologati
 - [5079.4.2](#) Utilizzazione di fogli non omologati
 - [5079.4.3](#) Violazioni relative a montaggio e riparazione
 - [5079.4.4](#) Sanzioni accessorie per officine autorizzate
 - [5079.4.5](#) Accertamento di eccesso di velocità mediante cronotachigrafo analogico
 - [5079.4.6](#) Accertamento di eccesso di velocità mediante tachigrafo digitale
 - [5079.4.7](#) Utilizzabilità delle risultanze per altri fini

5079.5 SINTESI DELLE INFRAZIONI

- 5079.5.1 Violazioni riguardanti il mancato rispetto delle disposizioni sociali in materia di guida e riposo dei conducenti
- 5079.5.2 Violazioni riguardanti la presenza o l'impiego del dispositivo di controllo
- 5079.5.3 Violazioni riguardanti il montaggio o la riparazione dei dispositivi
- 5079.5.4 Violazioni riguardanti l'impiego dei dispositivi
- 5079.6 NOTIFICAZIONE DIFFERITA E DECURTAZIONE PUNTI

5079.0 QUADRO GENERALE

Le disposizioni sanzionatorie in materia di violazione della disciplina su:

- **periodi di guida e di riposo**, contenute negli artt. 174 e 178 CDS [\(61\)](#), che, per l'inosservanza delle prescrizioni dettate nel regolamento n. 561/2006/CE e negli accordi AETR [\(1\)](#), prevedono sanzioni amministrative pecuniarie (v. [inPratica 5079.1](#)) a carico di:
 - conducente,
 - impresa da cui egli dipende;
- **montaggio e utilizzazione del dispositivo di controllo**, contenute nell'art. 179 CDS e nella legge n. 727/1978, prevedono sanzioni amministrative pecuniarie (v. [inPratica 5079.2](#)) per:
 - conducente,
 - datore di lavoro,
 - e, limitatamente ai trasporti di cose in conto terzi:
 - conducente (nei casi più gravi si applica anche la sospensione della patente di guida o della CQC),
 - vettore (che è il datore di lavoro),
 - committente del trasporto,
 - caricatore,
 - proprietario della merce.

5079.1 VIOLAZIONI ALLE NORME SOCIALI

Il quadro sanzionatorio per le violazioni alla disciplina dei periodi di guida e di riposo dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose è contenuto negli articoli 174 e 178 CDS come modificati dalla legge 29.7.2010 n. 120 [\(2\)](#).

In particolare, l'art. 174 sanziona le violazioni alle norme dettate dal regolamento (CE) n. 561/2006 e le sue sanzioni amministrative pecuniarie si applicano a:

- conducenti esercenti attività di trasporto con veicoli muniti di dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale);
- conducenti e imprese esercenti attività di trasporto con veicoli che, pur essendo sprovvisti del dispositivo, devono ugualmente rispettare le prescrizioni comunitarie in materia di periodi di guida e riposo [\(3\)](#).

L'art. 178, invece, contiene il quadro sanzionatorio delle violazioni alle norme AETR che disciplinano la durata della guida degli autoveicoli che non sono tenuti ad avere installato un dispositivo di controllo conforme al regolamento (CEE) n. 3821/85, e per i quali il rispetto della disciplina sui periodi di guida dei conducenti può essere controllato attraverso i documenti di viaggio (copia dell'orario, estratto del registro di servizio, libretto individuale) [\(4\)](#).

Il regolamento (CE) si applica ai trasporti effettuati all'interno dell'UE o fra paesi UE e Svizzera o paesi SEE [\(5\)](#).

L'accordo AETR, invece, trova applicazione per i trasporti che comprendono percorsi al di fuori delle zone suddette e si applica per tutto il tragitto o, se il veicolo è immatricolato in un paese non aderente all'AETR, solo per la parte effettuata sul territorio UE o aderente all'AETR [\(6\)](#).

Violazione norme sociali

Sanzioni amministrative pecuniarie

Norma Applicazione

Art. 174 Conducenti esercenti attività di trasporto (con o senza dispositivo di controllo)

Art. 178 Conducenti di veicoli non comunitari nel territorio comunitario (violazione norme AETR)

Conducenti di veicoli comunitari nei trasporti internazionali (violazione norme AETR)

5079.1.1 Sanzioni per il conducente

Le principali violazioni, accertate nel territorio dello Stato [\(7\)](#), previste dagli artt. 174 e 178 (per le tipologie di trasporti elencate) e ascrivibili alla responsabilità del conducente [\(8\)](#), possono essere così riassunte:

- per **tutti i veicoli** (provisti o meno di dispositivo cronotachigrafo o tachigrafo digitale):
 - superare i periodi di guida prescritti;
 - non osservare i periodi di pausa durante il viaggio;
 - non osservare i periodi di riposo giornaliero o settimanale previsti;
- solo per i **veicoli sprovvisti di cronotachigrafo o tachigrafo digitale**. Il conducente risponde, inoltre, delle seguenti infrazioni:
 - essere sprovvisto della copia del registro o dell'orario di servizio (art. 174 CDS); tenerlo in modo incompleto o alterato;
 - essere sprovvisto della copia del libretto individuale (per veicoli indicati dall'art. 178 CDS); tenerlo in modo incompleto o alterato.

Per tutte le violazioni sopraindicate è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e la decurtazione di punti dalla patente di guida o dalla CQC.

L'impresa da cui dipende il conducente che ha violato le citate prescrizioni è obbligata in solido col medesimo al pagamento della somma dovuta [\(9\)](#).

Sanzioni per il conducente

Veicoli con o senza dispositivo Veicoli senza dispositivo

Superare periodi di guida	Copia registro o orario di servizio mancante, incompleto, alterato
Non osservare periodi di pausa	Copia libretto individuale mancante, alterato, incompleto
Non osservare periodi di riposo	

5079.1.2 Sanzioni per l'impresa

Per le violazioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni del regolamento CEE n. 561/2006 (sopra elencate) commesse dal conducente, il CDS dispone che sia chiamata a rispondere in proprio (cioè a carico esclusivo) anche l'impresa da cui egli dipende. A seguito dell'accertamento dell'infrazione commessa dal conducente, viene sempre redatto un altro verbale che deve essere notificato all'impresa che è chiamata al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.

Chiamata a rispondere è l'impresa di trasporto in conto terzi e anche l'imprenditore che, per esigenze connesse alla propria attività (commerciale, industriale, agricola, ecc.) dispone che i dipendenti effettuino viaggi per suo conto con veicoli che sono nella sua disponibilità (in proprietà o anche presi a noleggio, in leasing, ecc.) [\(10\)](#).

Due sono i presupposti che condizionano, di fatto, l'esistenza degli illeciti amministrativi in esame. Perché l'impresa sia soggetta alle citate sanzioni, infatti, occorre che vi sia:

- violazione delle norme del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo ai periodi di guida e riposo (condotta messa in essere dal conducente) [\(11\)](#);
- mancata tenuta dei prescritti documenti (registro di servizio, ordine di servizio e libretto individuale) oppure tenuta irregolare (documenti incompleti o scaduti) oppure, infine, alterazione degli stessi (salvo in questo caso l'applicazione delle sanzioni penali per i reati di falso previsti dal Codice penale).

Con la nuova formulazione dell'art. 174, disposta dalla legge n. 120/2010, non è più previsto il ricorso congiunto delle due citate condizioni, ma ciascuna comporta per l'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione [\(12\)](#); la sanzione consiste, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, nel pagamento di una somma di denaro. Alla prima violazione, infatti, non conseguono sanzioni accessorie.

Relativamente al campo applicativo della **responsabilità dell'impresa** si evidenziano le seguenti circostanze particolari:

- **coincidenza conducente-imprenditore**: se conducente e imprenditore (titolare dell'impresa) sono la

stessa persona fisica e l'impresa è individuale [\(13\)](#), sebbene il CDS non si pronuci in proposito, si applica un'unica sanzione nei confronti del conducente;

- **doppia responsabilità dell'impresa (diretta e solidale)**: per effetto delle disposizioni richiamate l'impresa è chiamata a rispondere due volte, per un medesimo fatto (es. mancato rispetto dei periodi di guida): in proprio e quale responsabile in solido della somma dovuta dal conducente [\(14\)](#).

5079.1.3 Sanzioni per vettore, committente, caricatore e proprietario della merce

Per effetto del DLG n. 286/2005, di tutte le violazioni delle disposizioni dell'art. 174 commesse dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi, possono essere chiamati a rispondere, a titolo di concorso nell'illecito amministrativo, il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce (purché gli stessi abbiano agito nell'esercizio di attività di impresa o di pubbliche funzioni). Tale responsabilità, che è personale (non solidale) è accertata:

- sulla base di un contratto di trasporto in forma scritta che contenga disposizioni che, anche di fatto, impongono al conducente di violare le disposizioni sociali in materia di autotrasporto; ovvero
- nel caso di contratto in **forma non scritta**, si deve verificare se esistono istruzioni specifiche, o incluse nella scheda di trasporto, con istruzioni incompatibili col rispetto delle disposizioni degli artt. 142 e 174 di cui è stata accertata la violazione nei confronti del conducente: in caso affermativo il vettore e il committente sono sempre responsabili in concorso con l'autore delle dette violazioni (DLG n. 286/2005 art. 7 cc. 4 e 6).

Per ciascuna violazione accertata a carico del conducente devono essere redatti tanti verbali di contestazione quanti sono i soggetti sopraindicati chiamati a rispondere dell'illecito amministrativo (ma solo per la sanzione pecuniaria) con lo stesso conducente. L'entità della sanzione amministrativa pecuniaria è uguale a quella applicata al conducente.

5079.1.4 Aspetti procedurali e applicativi

Dal punto di vista procedurale, nell'attività di verifica del rispetto della normativa in materia, va qui segnalato che:

- l'accertamento del rispetto delle norme citate è compiuto mediante il controllo di:
 - libretto individuale del conducente (quando previsto),
 - foglio di registrazione (disco) del cronotachigrafo o carta tachigrafica elettronica del tachigrafo digitale per i veicoli obbligati ad averlo [\(15\)](#),
 - copia dell'orario di servizio per i veicoli sprovvisti di cronotachigrafo o di tachigrafo digitale;
- l'impresa chiamata a rispondere dell'illecito messo in essere dal conducente, non risultando dai documenti di circolazione (perché, come si visto, non necessariamente coincide con il proprietario del veicolo), deve essere dichiarata dal conducente stesso [\(16\)](#);
- le infrazioni devono essere comunicate all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto su strada e, in particolare, all'UMC competente per le ulteriori incombenze di legge;
- tutte le infrazioni devono essere altresì comunicate al competente ufficio del lavoro del luogo in cui ha sede l'impresa affinché questo possa esercitare l'attività di controllo e di verifica che gli compete.

5079.1.5 Intimazione a non proseguire il viaggio

L'organo di polizia stradale che accerta violazioni riguardanti il superamento dei periodi di guida o la mancanza delle prescritte pause di riposo o dei documenti attestanti l'attività di guida (per i veicoli sprovvisti di cronotachigrafo o di tachigrafo digitale), oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida e intima al conducente del veicolo (artt. 174 c. 11, e 178 c. 11, CDS) di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo [\(17\)](#).

L'organo di polizia stradale, inoltre, dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta [\(18\)](#) ove dovrà permanere per il periodo necessario [\(19\)](#).

Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria [\(20\)](#) e con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida [\(21\)](#).

Intimazione a non proseguire il viaggio

5079.1.6 Controlli su strada

Su strada è altresì previsto il controllo dei periodi di guida giornalieri e settimanali, nonché dei riposi e delle pause attraverso l'esame dei fogli di registrazione o dei dati memorizzati per la settimana in corso e per i 28 giorni precedenti il giorno di controllo (68). Per questi stessi periodi vanno controllati gli eventuali superamenti di velocità (intesi come periodi di oltre un minuto in cui si è superata la velocità di 90 km/h se trattasi di veicolo N3 o 105 km/h per veicolo M3) nonché, se occorre, le velocità istantanee registrate dall'apparecchio di controllo al più nelle ultime 24 ore di uso del veicolo (con applicazione dell'art. 142 CDS nei casi di violazione).

Fa parte del controllo la verifica del corretto funzionamento dell'apparecchio (v. art. 179) e, se del caso, della presenza dei documenti di servizio (v. art. 178), nonché la rilevazione del montaggio e/o dell'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, manipolare o alterare in qualsiasi modo i dati. Per ogni controllo su strada di veicoli immatricolati in Italia o all'estero, adibiti a trasporto di persone o merci secondo le normative europee, va compilata la Lista di controllo secondo il apposito modello (v. [inPratica 519.8.2](#)) anche in assenza di violazioni accertate. Copia della lista va allegata ad eventuali verbali di contestazione, ma non consegnata all'utente controllato.

5079.2 VIOLAZIONI NELL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO

Il CDS prevede sanzioni amministrative pecuniarie molto pesanti per violazioni della normativa riguardante il cronotachigrafo o il tachigrafo digitale perché spesso sintomatiche di ben più gravi infrazioni a norme riguardanti la sicurezza della circolazione o la tutela dei lavoratori. Per questo motivo il CDS punisce il conducente, materialmente artefice della violazione, e anche il titolare della carta di circolazione del veicolo che, direttamente o indirettamente, può essere coinvolto nell'illecito.

Figura 2

Violazione norme cronotachigrafo o tachigrafo digitale

5079.2.1 Sanzioni per il conducente

Le principali violazioni previste dall'art. 179 CDS che ricadono nella responsabilità del conducente sono:

- circolazione senza dispositivo (quando prescritto),
- dispositivo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale) non funzionante,
- mancato inserimento del foglio di registrazione (disco) o della carta del conducente,
- alterazione o manomissione del dispositivo o dei suoi sigilli.

Per tutte queste violazioni l'art.179 CDS prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Nel caso di alterazione o manomissione del dispositivo la sanzione amministrativa pecuniaria è più grave. È prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida o dalla CQC (v. [inPratica 457](#)).

Figura 3

Sanzioni per il conducente

5079.2.2 Mancanza del dispositivo di controllo

Alla mancanza di dispositivo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), quando previsto dalla normativa comunitaria del regolamento CE n. 3821/85 (22), è equiparato l'uso di un dispositivo non omologato o non rispondente alle caratteristiche regolamentari (23).

Il veicolo deve essere dotato di un dispositivo omologato entro 10 giorni; l'accertatore deve perciò intimare al trasgressore, con annotazione scritta sul verbale di contestazione, di dotare il veicolo del dispositivo entro il predetto termine.

Trascorso questo termine, il veicolo, se sorpreso a circolare, viene sottoposto a fermo amministrativo e restituito al proprietario dopo un mese e solo una volta installato correttamente il dispositivo.

Figura 4

Mancanza del dispositivo di controllo

5079.2.3 Dispositivo non funzionante

L'art. 179 CDS punisce chi circola con il dispositivo di controllo non funzionante. Ai fini dell'applicazione di queste sanzioni occorre, tuttavia, distinguere due diversi casi (24):

- **circolare con dispositivo non funzionante** (25) entro il termine in cui ciò è possibile **senza aver provveduto alle prescritte annotazioni manuali** (26). In caso di mancato funzionamento del cronotachigrafo o del tachigrafo digitale va ricordato che, secondo il regolamento CEE, il conducente può continuare il viaggio fino al suo rientro in sede e, in caso di viaggio più lungo, può circolare con il dispositivo in avaria per 7 giorni. Durante questo periodo di tempo egli deve riportare manualmente sulla facciata posteriore del disco i dati relativi ai tempi di guida. Solo con questo adempimento il conducente, in presenza di avaria nel funzionamento del cronotachigrafo o del tachigrafo digitale, può non essere sanzionato e raggiungere la sede del titolare che dovrà poi provvedere alle riparazioni del caso (27).

Per un cattivo coordinamento tra CDS e norme speciali precedenti che gli sopravvivono, al conducente del veicolo deve essere sempre contestata anche l'infrazione punita dall'art. 18 legge n. 727/1978 (circolazione con omissione del riporto manuale dei tempi di guida e di riposo in caso di avaria del cronotachigrafo o del tachigrafo digitale) (28);

- **circolare oltre il termine prescritto per la riparazione** (variabile a seconda della durata del viaggio), con dispositivo non funzionante, **pur avendo provveduto alle prescritte annotazioni manuali**. Le sanzioni sopra indicate si applicano anche quando, pur avendo il conducente provveduto ad effettuare le annotazioni manuali, il dispositivo non sia stato riparato entro i termini previsti dalla normativa (29).

Figura 5
Dispositivo non funzionante

5079.2.4 Mancato inserimento del foglio di registrazione (disco) o della carta tachigrafica

L'art. 179 CDS punisce chi circola senza aver inserito il foglio di registrazione (disco) nel cronotachigrafo. La stessa sanzione si applica anche quando non sia inserita una carta tachigrafica valida (30) in un dispositivo di controllo di tipo digitale (31).

La mancanza di un foglio di registrazione (disco) o di una carta tachigrafica è, perciò, punita allo stesso modo della sua alterazione (con sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della patente del conducente da 15 giorni a 3 mesi e decurtazioni punti dalla patente o dalla carta di qualificazione del conducente) (32).

Ai neo conducenti si applica il raddoppio dei punti, ma sempre con riferimento alla data di conseguimento della patente (a nulla rilevando la data di conseguimento della CQC).

Figura 6
Mancato inserimento disco o carta tachigrafica

5079.2.5 Alterazione del dispositivo

Secondo le disposizioni dell'art. 4 regolamento n. 3821/85, che stabilisce che per "apparecchi di controllo" si intendono sia l'apparecchio di controllo vero e proprio sia i suoi componenti, la falsificazione della carta del conducente o la sua manomissione dà luogo, così come la falsificazione o l'alterazione dei fogli di registrazione, all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 179 CDS (35) che riguardano l'alterazione del dispositivo (33) allo scopo di falsarne le indicazioni. Tali sanzioni ricadono sempre nella responsabilità del conducente (34) (con sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della patente del conducente da 15 giorni a 3 mesi e decurtazioni punti dalla patente o dalla carta di qualificazione).

Figura 7
Alterazione dispositivo

5079.2.6 Manomissione dei sigilli

La rimozione di un sigillo apposto dall'officina autorizzata è punita ai sensi dell'art. 179, c. 2, CDS (con sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione della patente del conducente da 15 giorni a 3 mesi e decurtazioni punti dalla CQC). L'illecito si realizza ogni volta che un sigillo manca o risulta irregolarmente rimosso (36).

Dell'illecito risponde il **conducente** (art. 179, c. 2, CDS).

Trattandosi di illecito amministrativo, il fatto è punibile sia a titolo di dolo (se la rimozione o la

manomissione è stata volontaria) sia a titolo di colpa (se deriva da negligenza, imprudenza, imperizia, ecc.). Infatti, sia il conducente che il titolare della carta di circolazione sono sempre tenuti a verificare che il sigillo sia intatto e non sia stato manomesso.

Figura 8
Manomissione sigilli dispositivo

5079.2.7 Altre sanzioni collegate

Quando l'alterazione dei dati forniti dal cronotachigrafo o dal tachigrafo digitale è realizzata mediante la modifica non autorizzata di una delle caratteristiche del veicolo (es. modifica del rapporto al ponte o sostituzione dei pneumatici), che incide sulla registrazione dei dati, oltre alle sanzioni sopra indicate, si procede anche all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, perché la modifica non è stata oggetto di visita e prova da parte dell'UMC e di aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 CDS).

La carta di circolazione viene ritirata immediatamente per essere trasmessa all'UMC competente per l'aggiornamento. Il veicolo deve essere sottoposto a revisione straordinaria per accertare la compatibilità delle modifiche con l'omologazione del modello di base.

Il conducente è autorizzato, con espressa annotazione sul verbale, a continuare il viaggio solo fino al luogo da lui stesso indicato (o, in mancanza, al luogo abituale di stazionamento); da quel momento la circolazione è assolutamente vietata ad eccezione del giorno in cui deve essere portato a visita presso l'UMC e, comunque, previa prenotazione presso lo stesso UMC.

Violare il divieto di circolazione comporta le sanzioni previste dall'art. 216 CDS.

Figura 9
**Alterazione dispositivo con modifica
caratteristiche veicolo**

5079.2.8 Violazioni riguardanti l'impiego del tachigrafo digitale

Il conducente del veicolo munito di apparecchio di controllo digitale che circola in presenza delle seguenti violazioni del regolamento n. 3821/85, è punito con le sanzioni di cui all'art. 19 della legge n. 727/1987 ⁽⁵⁵⁾:

- stampante munita di carta insufficiente per la stampa dei dati di controllo (art. 14 c. 1);
- stampante corredata di carta di stampa non omologata (all. IB, voce 136);
- carta personale del conducente difettosa (o scaduta di validità) (art. 14 c. 4a);
- utilizzo di carta del conducente di cui non è titolare, ma intestata ad altra persona ovvero di carta falsificata (o ottenuta sulla base di false dichiarazioni) ⁽⁵⁶⁾;
- omessa esibizione della carta personale a richiesta degli agenti (art. 15 c. 7);
- omesso utilizzo della carta personale al momento di presa consegna del veicolo, senza circolazione (art. 15 c. 2);
- omesso ritiro dall'apparecchio della carta personale al termine del periodo di lavoro (art. 15 c. 2);
- omesso inserimento nell'apparecchio del simbolo del Paese di inizio (e/o di fine) lavoro, pur non essendo l'apparecchio collegato a posiziatore satellitare (art. 15 c. 5 bis);
- omessa richiesta entro 7 giorni di sostituzione della carta persa o deteriorata (art. 15 c. 1);
- falsificazione, cancellazione o distruzione di dati registrati nell'apparecchio o sulla carta personale, o di documenti stampati prodotti dall'apparecchio (art. 15 c. 8) ⁽⁵⁷⁾;
- omessa stampa al termine del viaggio, in caso di perdita o mal funzionamento della carta personale, dei dati registrati dall'apparecchio (art. 16 c. 2);
- circolazione senza carta personale per più di 15 giorni, senza poter dimostrare l'impossibilità di esibire o utilizzare la carta in tale periodo ⁽⁵⁸⁾.

5079.2.9 Impossibilità di controlli sostanziali

Per quanto riguarda il controllo sostanziale dei dati forniti dal foglio di registrazione (disco), è da sottolineare che, se viene contestata alterazione o manomissione del cronotachigrafo o del tachigrafo digitale, non possono contestarsi anche le violazioni relative a velocità (art. 142 CDS) e a periodi di guida o riposo (art. 174 CDS). In questi casi infatti, essendo inattendibili i dati forniti dal dispositivo (perché alterato o manomesso), viene meno una prova giuridicamente valida dell'eccesso di velocità o della violazione della normativa comunitaria in materia di periodi di guida.

5079.2.10 Sanzioni accessorie per il conducente

Per tutte le violazioni previste dall'art. 179 CDS (sopra indicate) è, inoltre, prevista a carico del conducente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi.

La patente è perciò immediatamente ritirata da chi accerta l'infrazione e trasmessa entro 5 giorni alla prefettura-UTG competente per la formalizzazione del provvedimento di sospensione mediante emissione della relativa ordinanza. Sarà restituita al titolare dalla stessa prefettura-UTG una volta trascorso il periodo indicato nell'ordinanza.

Si ricorda che per le violazioni dell'art. 179, c. 2, CDS è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente o dalla CQC del conducente.

Figura 10
Sanzioni accessorie per conducente

5079.2.11 Altre sanzioni a carico del conducente

Tutte le violazioni della normativa europea richiamata, per le quali l'art. 179 CDS non prevede sanzioni, sono comunque punite dalle norme della legge n. 727/1978. In particolare è prevista sanzione amministrativa (art. 19 legge n. 727/1978) per:

- inserimento di foglio di registrazione (disco) deteriorato o insudiciato,
- utilizzazione di foglio di registrazione (disco) non omologato CE,
- impossibilità di esibire i fogli relativi alla settimana in corso e ai 28 giorni precedenti,
- mancata compilazione dei dati da inserire manualmente nel foglio di registrazione (nome, km iniziali, targa veicolo, ecc.),
- utilizzazione del foglio di registrazione (disco) per un periodo superiore a 24 ore,
- non corrispondenza tra registrazione dell'ora sul foglio di registrazione (disco) e ora legale del Paese in cui il veicolo circola.

Queste violazioni non comportano l'applicazione di sanzioni accessorie né per il conducente né per il veicolo.

Nel caso di impossibilità a mostrare i fogli di registrazione della settimana in corso, l'agente che accerta l'infrazione intima al conducente, con specifica annotazione nel verbale di contestazione, di esibirli entro un certo termine (in genere 30 giorni) presso un qualsiasi comando di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Polizia municipale, ecc.), con l'avvertenza che, in caso di inadempienza, senza giustificato motivo, sarà applicato l'art. 180, c. 8, CDS.

Qualora poi si accerti che l'impossibilità di esibire i fogli di registrazione dipenda dal mancato inserimento degli stessi, la contestazione dell'art. 19 viene trasformata d'ufficio in mancato inserimento del foglio di registrazione (art. 179, c. 2, CDS) [\(37\)](#).

Per la mancanza del modulo di controllo delle assenze si rimanda ad altra parte (v. [inPratica 5064.4.1](#)).

Figura 11
Altre sanzioni a carico del conducente

5079.2.12 Sanzioni per il titolare della licenza o dell'autorizzazione

Le prime tre violazioni sopra elencate, ovvero mettere in circolazione veicoli (art. 179, c. 3, CDS):

- sprovvisti del dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale),
- sprovvisti dei fogli di registrazione [\(59\)](#),
- con dispositivo di controllo non funzionante [\(60\)](#),

ricadono anche nella responsabilità del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone, cui si applica quindi la stessa sanzione pecuniaria applicata al conducente [\(38\)](#).

Soggetti interessati sono, quindi, i titolari di:

- licenza di autotrasporto in conto proprio (rilasciata dalla provincia per il veicolo interessato),
- autorizzazione per l'attività di noleggio con conducente per trasporto di persone (art. 85 CDS),
- autorizzazione o concessione per servizi di linea di viaggiatori (art. 87 CDS),

- licenza comunitaria (per ambito comunitario),
- autorizzazione CEMT per il relativo ambito,
- autorizzazione bilaterale (o di transito) per ambito extracomunitario.

5079.2.13 Presupposti della responsabilità del titolare della licenza

Non si tratta di un'ipotesi particolare di solidarietà con il conducente-trasgressore ma di una punizione ulteriore per il titolare di licenza che è chiamato a risponderne in proprio. Dell'infrazione viene perciò sempre redatto un altro verbale (diverso da quello fatto per il conducente) successivamente notificato al titolare di licenza entro 90 giorni.

Naturalmente, occorre evitare che l'illecito amministrativo si trasformi in una forma di responsabilità oggettiva non prevista dall'ordinamento e cioè evitare che nei confronti del titolare sia applicata una punizione senza che ne sia direttamente o indirettamente responsabile. Il titolare di licenza, quindi, potrà essere sanzionato solo qualora risulti che l'illecito riguardante il mancato funzionamento del dispositivo (39) o l'alterazione dello stesso (40) sia a lui riconducibile per dolo o almeno per colpa (negligenza, mancanza degli opportuni controlli o imperizia). L'agente che accerta una violazione delle norme sopra indicate è sempre tenuto a contestare l'illecito anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto su strada (41).

5079.2.14 Sanzioni accessorie per il titolare della licenza o dell'autorizzazione

Nel caso poi vengano accertate nel corso di un anno tre delle suddette violazioni, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie viene applicata anche la sanzione accessoria della sospensione per un anno della licenza o dell'autorizzazione al trasporto merci relative al veicolo interessato.

5079.2.15 Coincidenza tra titolare di licenza/autorizzazione e conducente

Se conducente e titolare di licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona, la sanzione si applica **una sola** volta nella misura stabilita per la sanzione più grave (42):

- nelle **società di persone** si applica sempre una sola sanzione (43);
- alle **società di capitali**, invece, vengono sempre contestate sanzioni distinte (44);
- alle **società cooperative**, soggette ad un trattamento giuridico sostanzialmente analogo a quello delle società di capitali, sono applicate le stesse sanzioni sopra descritte;
- ai **consorzi di imprese** deve essere contestata una sola infrazione alla persona fisica titolare della licenza di trasporto (in genere, lo stesso conducente). Il consorzio di imprese non risponde, infatti, degli illeciti amministrativi dei consorziati (45).

5079.2.16 Sanzioni per il datore di lavoro

Per l'accertamento di un cattivo funzionamento del dispositivo, l'art. 17, legge n. 727/1978, prevede anche una sanzione amministrativa per il datore di lavoro.

Essendo, infatti, responsabile insieme al conducente del buon funzionamento e del corretto uso del dispositivo (art. 13 regolamento CEE n. 3821/85), il **datore di lavoro risponde anche delle avarie o dei difetti di funzionamento dei quali abbia avuto conoscenza** (46).

5079.3 PARTICOLARI DISPOSIZIONI PROCEDURALI

La normativa sul dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale) prevede speciali disposizioni procedurali in caso di accertate violazioni alla stessa normativa e alle disposizioni CEE sopra richiamate. Tali disposizioni sono così riassumibili:

- **ritiro dei fogli di registrazione.** L'agente che accerta una manomissione, un guasto, il mancato o irregolare funzionamento del dispositivo, provvede a trattenere il foglio di registrazione come prova dell'infrazione contestata (allegandolo alla copia del verbale che trattiene) e a farne specifica menzione nel corpo del verbale di contestazione. Per consentire l'esercizio del diritto di difesa e, soprattutto al fine di permettere il rispetto dell'obbligo di conservazione dei fogli di registrazione, è possibile rilasciarne copia autentica all'impresa che ne faccia richiesta. Il conducente, per proseguire il viaggio, utilizzerà un nuovo foglio di registrazione. Se è installato un dispositivo digitale, tuttavia, la carta tachigrafica in corso di validità, non può essere ritirata (47);

- **intimazione a regolarizzare il dispositivo.** L'agente che accerta una delle infrazioni descritte, oltre ad applicare la sanzione prevista caso per caso, con annotazione nel verbale di contestazione, diffida il conducente a regolarizzare lo strumento entro il termine di 10 giorni (decorrenti dalla data di ricezione della notifica nel caso che il conducente e il titolare della licenza non siano la stessa persona, v. art. 179, c. 7, CDS). L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo o del tachigrafo digitale è soggetta a certificazione da parte di un'officina autorizzata. Detta certificazione deve essere fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo di controllo che ha contestato l'infrazione.

Se entro questo termine il dispositivo non è riparato o regolarizzato, in caso di circolazione è disposto il fermo amministrativo del veicolo per un mese;

- **certificazione di avvenuta regolarizzazione.** Nel caso in cui sia rilasciata da officina autorizzata, la citata certificazione deve contenere (secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'industria 30.12.1992 n. 16):

- tutte le indicazioni contenute nel registro tenuto dall'officina (previsto dal DM 24.5.1979) compreso il numero d'ordine dell'operazione;
- estremi dell'autorizzazione ministeriale dell'officina;
- estremi del verbale di contestazione a seguito del quale è stata compiuta la verifica;
- indicazione dell'ufficio metrico cui è stata inviata copia del verbale.

Entro 24 ore dall'avvenuta certificazione l'officina autorizzata deve trasmettere, anche a mezzo di raccomandata AR, all'ufficio della CCIAA competente copia della certificazione stessa;

- **comunicazioni.** I verbali redatti per contestare le infrazioni relative alle disposizioni in esame vanno sempre inviati alle seguenti autorità, o uffici, per quanto di loro competenza:

- prefetto del luogo in cui è accertata l'infrazione;
- UMC della provincia in cui il veicolo è immatricolato;
- ufficio della CCIAA per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento del cronotachigrafo o del tachigrafo digitale;
- ufficio provinciale del lavoro competente.

5079.4 VIOLAZIONI PER IL MONTAGGIO DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Molteplici possono essere le violazioni ipotizzabili in materia di montaggio e di controllo dei dispositivi di controllo (cronotachigrafi o tachigrafi digitali). Per averne un quadro completo occorre distinguere a seconda del soggetto che le pone in essere e in base alla gravità della violazione.

Figura 12

Violazioni per montaggio dispositivo di controllo

5079.4.1 Utilizzazione di dispositivi non omologati

La violazione della normativa relativa all'utilizzazione di dispositivi omologati è sanzionata dall'art. 179 CDS (circolare con cronotachigrafo o con tachigrafo digitale avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate dal regolamento CEE).

Nei confronti del **conducente**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 art. 179 CDS e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi (48).

A colui che ha in disponibilità un veicolo munito di dispositivo non omologato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3 art. 179 CDS.

La sola mancanza della targhetta di omologazione e montaggio (quando il dispositivo risulta, però, omologato) comporta, invece, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 19 legge n. 727/1978.

Figura 13

Sanzione per utilizzo dispositivi non omologati

5079.4.2 Utilizzazione di fogli non omologati

L'utilizzo di fogli di registrazione non omologati ricade nelle previsioni dell'art. 19 legge n. 727/1978 ed è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (49). Non è prevista, invece, l'applicazione di sanzioni accessorie o la decurtazione di punti.

Figura 14

Sanzione per utilizzo fogli non omologati

5079.4.3 Violazioni relative a montaggio e riparazione

Possono individuarsi una serie di possibili infrazioni messe in essere da chi provvede al montaggio e alla riparazione dei dispositivi. In rapida sintesi, le ipotesi più frequenti risultano essere:

- **montaggio o riparazione non autorizzata.** Il titolare dell'officina o di un centro tecnico che effettua un montaggio o una riparazione senza essere autorizzato dall'ufficio metrico è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 legge n. 727/1978;
- **controllo o verifica non autorizzata.** Il titolare dell'officina o di un centro tecnico che effettua controlli o verifiche del dispositivo senza essere autorizzato dall'ufficio metrico è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 14 legge n. 727/1978 (50);
- **attività di vendita, riparazione o montaggio non corretta.** Sanzioni particolari sono previste dalla legge n. 727/1978 anche a carico di chi svolge attività di vendita o riparazione abusiva di cronotachigrafi o di tachigrafi digitali per i seguenti illeciti:
 - vendita di apparecchi o di fogli di registrazione non omologati (art. 12);
 - montaggio e riparazione di apparecchi senza rispettare le prescrizioni imposte dalla normativa e/o dall'autorizzazione (art. 13);
- **false attestazioni di verifica.** Più complessa appare l'individuazione della normativa applicabile nel caso di produzione di false attestazioni di corretto funzionamento del dispositivo. La problematica centrale è costituita dalla difficoltà di qualificare la posizione giuridica dell'officina che produce l'attestazione e, soprattutto, la natura giuridica dell'attestazione stessa.

Riguardo alla posizione giuridica dell'officina, si deve escludere che l'officina autorizzata, pur svolgendo un compito sostitutivo di funzioni della pubblica amministrazione, possa qualificarsi come incaricata di pubblico servizio. Il titolare dell'officina perciò è, e rimane in ogni sua azione, equiparabile ad un privato cittadino senza particolari qualificazioni giuridiche soggettive.

Riguardo alla natura giuridica dell'attestazione, si deve invece propendere per una qualificazione particolare: infatti, l'attestazione di avvenuta riparazione o verifica è un documento destinato a fare pubblica fede di un fatto che assume rilevanza per l'ordinamento; si tratta, infatti, di certificazioni richieste dagli organi di polizia stradale o dall'UMC e dalle quali dipende l'esito di un procedimento amministrativo.

Partendo da questi presupposti, si può affermare che il reato ipotizzabile per il caso in esame sia quello previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 480 e 482 CP, ossia falsità materiale o ideologica commessa dal privato in certificati. Infatti, la prevalente dottrina considera i certificati di cui all'art. 480 CP come scritture private che, pur non provenendo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, sono assistite da un maggior credito rispetto alle comuni scritture private. Il responsabile sarà punito con la pena prevista dall'art. 480 (reclusione da 3 mesi a 2 anni) ridotta, in sede di giudizio, di un terzo perché il fatto è commesso da un privato;

- **false indicazioni nel registro.** Chi scrive o lascia scrivere sul registro delle operazioni indicazioni false (es. attestazione di riparazione di un dispositivo mai verificato, attestazione di montaggio di un dispositivo che in realtà non è conforme, ecc.) è punito con le sanzioni penali previste dall'art. 484 CP (*Falsità in registri e notificazioni* - reclusione fino a sei mesi o multa fino ad euro 309,00 (51)). Infatti, per le disposizioni sopra esaminate, il registro in esame è soggetto al controllo della pubblica autorità (ufficio metrico e organi di polizia) ed è destinato a fare fede di fronte a questa dei fatti o degli atti in esso indicati.

A questa sanzione si ritiene possa soggiacere il titolare dell'officina autorizzata al montaggio o alla riparazione che concorra con il conducente nelle alterazioni del dispositivo e in particolare che provveda al montaggio di dispositivi elettronici o meccanici idonei a falsare le registrazioni;

- **uso di sigilli falsi.** La riproduzione di un sigillo utilizzato da un'officina autorizzata e il suo conseguente uso da parte di persona diversa dal titolare dell'officina stessa integrano gli estremi del reato previsto dall'art. 468 CP (*Contraffazione di strumenti destinati a pubblica autenticazione* - reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103,00 a euro 1.032,00 (51)). Il sigillo in oggetto, infatti, è destinato a fare pubblica fede di fronte all'autorità preposta al controllo della regolarità di montaggio, controllo e funzionamento del dispositivo. Alla stessa pena soggiace anche chi, pur non avendo materialmente effettuato la contraffazione, faccia uso di un cronotachigrafo o di un tachigrafo digitale recante sigillo contraffatto;
- **contraffazione di sigilli.** La contraffazione del sigillo impresso dall'officina autorizzata, realizzata mediante modifica dello stesso o utilizzo su dispositivo diverso da quello su cui era stato montato, costituisce reato previsto e punito dall'art. 469 CP (*Contraffazione delle impronte di una pubblica*

autenticazione o certificazione - sanzioni penali dell'art. 468 ridotte di un terzo).

La condotta prevista dal reato in esame si caratterizza e si differenzia dalla precedente perché in questo caso viene utilizzato un sigillo autentico ma viene montato fraudolentemente su un dispositivo che non è mai stato verificato o montato dall'officina che aveva realizzato il sigillo stesso. Si tratta per lo più di alterazioni artigianali facilmente verificabili;

- **falsificazione della targhetta di omologazione.** La falsificazione della targhetta di omologazione integra gli estremi della condotta punita dall'art. 473 CP (*Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali* - reclusione fino a tre anni e multa fino ad euro 2.065,00 ⁽⁵¹⁾). È punito con la stessa pena chi fa uso di questi prodotti, pur non essendo materialmente responsabile della contraffazione (ma avendone comunque conoscenza).

Chi pone in commercio dispositivi con targhette false, pur non avendo materialmente concorso nella contraffazione, è invece punito con le sanzioni penali previste dall'art. 474 CP (reclusione fino a due anni).

Violazioni relative a montaggio e riparazione dispositivi

Violazione	A carico di	Sanzione
Montaggio o riparazione non autorizzata	Titolare officina	Sanzione amministrativa
Controllo o verifica non autorizzata	Titolare officina	Sanzione amministrativa
Vendita, riparazione o montaggio non corretta	Soggetto	Sanzioni particolari
Falsa attestazione di verifica	Soggetto	Codice penale
False indicazioni nel registro	Soggetto	Codice penale
Sigilli falsi	Soggetto	Codice penale
Contraffazione sigilli	Soggetto	Codice penale
Falsificazione targhetta	Soggetto	Codice penale

5079.4.4 Sanzioni accessorie per officine autorizzate

L'officina o il montatore autorizzati al montaggio e/o alla verifica dei dispositivi in esame, che incorre in più violazioni della normativa e dei regolamenti CEE in materia, può essere sottoposto alla sospensione dell'autorizzazione.

Se, nonostante il precedente provvedimento di sospensione, l'officina autorizzata incorre in altre violazioni è disposta la revoca dell'autorizzazione.

I provvedimenti di sospensione e revoca sono adottati dall'ufficio competente del Ministero delle attività produttive.

Contro questi provvedimenti è ammesso solo ricorso gerarchico, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro delle attività produttive.

Al fine di consentire l'applicazione di queste sanzioni, è necessario che l'organo che ha proceduto a rilevare uno degli illeciti amministrativi o penali sopra indicati a carico di un'officina autorizzata comunichi la mancanza all'ufficio metrico provinciale competente per territorio (del luogo in cui ha sede l'impresa responsabile delle violazioni).

5079.4.5 Accertamento di eccesso di velocità mediante cronotachigrafo analogico

Il cronotachigrafo analogico costituisce anche uno strumento per accertare in maniera immediata il superamento dei limiti di velocità sia di categoria sia vigenti su un certo tratto di strada (ai fini della contestazione delle infrazioni di cui all'art. 142 CDS - eccesso di velocità). Il comma 6 art. 142 CDS, infatti, considera le registrazioni del cronotachigrafo piena e legittima fonte di prova ⁽⁵²⁾.

Il controllo e le relative contestazioni possono essere estese a tutto il viaggio e non solo al tratto di strada in cui lo stesso è effettuato (ferma restando l'operatività territoriale dell'organo di polizia stradale che procede). Anzi, nei limiti della prescrizione, potrebbe essere estesa a tutti i dischi o le registrazioni che devono essere conservate dall'impresa ⁽⁵³⁾.

I risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante cronotachigrafo vanno corretti **a favore del trasgressore** calcolando, caso per caso, una certa tolleranza dovuta all'imprecisione del dispositivo scrivente. Sulla base della normativa CEE relativa all'omologazione dei cronotachigrafi è applicabile una tolleranza in misura fissa **pari a 6 km/h** (da sottrarsi alla velocità risultante dal tracciato del foglio di registrazione).

Figura 15

Accertamento violazione velocità (cronotachigrafo analogico)

5079.4.6 Accertamento di eccesso di velocità mediante tachigrafo digitale

Il tachigrafo digitale registra nella carta del conducente (per 28 giorni) e nella memoria dell'apparecchio (per 365 giorni) l'attività di guida e gli eccessi di velocità rilevati (v. [inPratica 294](#)). La velocità istantanea, invece, è registrata secondo per secondo, in una memoria "transitoria" dell'apparecchio in cui è conservata per 24 ore (la memoria continua dopo 24 ore sovrascrive la prima ora). La velocità istantanea al momento del controllo, tuttavia, non può essere né visualizzata né stampata ma può essere solo scaricata in un altro dispositivo dove può essere letta accuratamente ed elaborata.

Gli eccessi di velocità, invece, anche se compiuti nei giorni precedenti, possono essere oggetto di stampa (documento "eccessi di velocità" estratti dalla memoria del tachigrafo). Tali valori, tuttavia, possono essere utilizzati, in genere, solo per contestare il superamento dei limiti di velocità della categoria del veicolo, poiché l'eccesso è registrato solo se viene superato, per più di un minuto, il valore impostato nel limitatore di velocità.

Anche per i dati ottenuti con accertamento indiretto mediante le risultanze memorizzate nella memoria del tachigrafo digitale, vanno corretti **a favore del trasgressore** calcolando, caso per caso, una certa tolleranza dovuta all'imprecisione del dispositivo. Sulla base della normativa CEE relativa all'omologazione dei cronotachigrafi o dei tachigrafi digitali è applicabile una tolleranza in misura fissa **pari a 6 km/h** (da sottrarsi alla velocità risultante dal dato memorizzato nell'apparecchio).

Figura 16

Accertamento violazione velocità (tachigrafo digitale)

5079.4.7 Utilizzabilità delle risultanze per altri fini

I risultati dei dispositivi di controllo (fogli di registrazione, carte tachigrafiche e memorie delle unità centrali dei veicoli dotati di tachigrafo digitale) possono essere utilizzati per dimostrare l'attività del conducente anche per fini civili e di tutela dei diritti del lavoratore. Il cronotachigrafo può essere utilizzato come prova per l'accertamento di prestazioni straordinarie del conducente ([54](#)).

Figura 17

Letture dischi o memoria

5079.5 SINTESI DELLE INFRAZIONI

Di seguito vengono elencate le violazioni relative agli artt. 174, 178 e 179 CDS e alla legge n. 727/1978 riferite a:

- durata di guida per veicoli **con o senza** cronotachigrafo o tachigrafo digitale (art. 174);
- veicoli **non muniti** di cronotachigrafo o tachigrafo digitale per i quali il rispetto della disciplina sui periodi di guida è controllato solo attraverso i documenti di viaggio (libretto individuale, copia dell'orario ed estratto del registro di servizio) (art. 178);
- tenuta e uso del cronotachigrafo o tachigrafo digitale nei veicoli obbligati ad averlo (art. 179).

Per le ipotesi sanzionatorie che prevedono decurtazioni di punteggio sulla CQC del conducente ne viene indicata l'entità.

Figura 18

Sintesi delle infrazioni

5079.5.1 Violazioni riguardanti il mancato rispetto delle disposizioni sociali in materia di guida e riposo dei conducenti ([66](#))

Norma violata	Motivazione	Punti
Art. 174	• Superamento del periodo di guida giornaliero (62)	---
	c. 4 non oltre il 10%	---
	c. 5 oltre il 10% ma non oltre il 20%	2
Art. 174	c. 6 oltre il 20%	10
	• Riduzione del riposo giornaliero (63)	---
	c. 4 non oltre il 10%	---
Art. 174	c. 5 oltre il 10% ma non oltre il 20%	5
	c. 6 oltre il 20%	10

	• Superamento del periodo di guida settimanale (64)	---
Art. 174	c. 4 non oltre il 10%	---
	c. 7 oltre il 10% ma non oltre il 20%	1
	c. 7 oltre il 20%	2
	• Riduzione del riposo settimanale (65)	---
Art. 174	c. 7 oltre il 10% ma non oltre il 20%	3
	c. 7 oltre il 20%	5
Art. 174	c. 8 Inosservanza delle prescritte pause	2
Art. 174	c. 9 Documenti di servizio incompleti, alterati	---
Art. 174	c. 10 Infrazioni di altri membri dell'equipaggio	---
Art. 174	c. 11 Inosservanza dell'intimazione a non circolare	---
Art. 174	c. 14 Impresa inosservante delle prescrizioni regolamentari	---
Art. 174	c. 14 Omissioni dell'impresa nella tenuta dei documenti	---

Le stesse voci sanzionatorie sono previste dall'art. 178 ai commi di uguale numerazione.

Si ricorda che per le infrazioni commesse da conducenti nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto la decurtazione di punti avviene a carico della CQC. Inoltre, per le infrazioni relative ai commi 5, 6 e 7 è previsto il pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore che rilascerà ricevuta facendo menzione del pagamento nel verbale consegnato al trasgressore [\(67\)](#).

5079.5.2 Violazioni riguardanti la presenza o l'impiego del dispositivo di controllo

Norma violata Motivazione Punti

Art. 179 c. 2 Dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale)

mancante o non omologato [\[1\]](#) 10

Dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale)

non funzionante [\[1\]](#) 10

Dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale)

alterato [\[1\]](#) 10

Dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale)

con sigilli manomessi [\[1\]](#) 10

Mancato inserimento del foglio di registrazione [\[1\]](#) 10

Mancato inserimento della carta del conducente [\[1\]](#)

ovvero utilizzo di una carta non propria 10

Art. 179 c. 3 Infrazioni del titolare della licenza [\[2\]](#)

Art. 179 c. 8 Omessa regolarizzazione dei dispositivi 10

[\[1\]](#) Con sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.

[\[2\]](#) Con sospensione della licenza nel caso di 3 violazioni in un anno.

NOTE Parte 1 di 3. Per le restanti parti di testo vedasi: [Parte 2](#) e [Parte 3](#).

4.8.2011

Aggiunti paragrafi 5079.1.6, 5079.6, nota (68), modificate note (11), (36) e (64) a seguito decisione di esecuzione della Commissione UE 7.6.2011 e circolare congiunta Interno/trasporti del 22.7.2011.

NORMA PRIMARIA	DATA	NUMERO	ARTICOLO	COMMA
decreto legislativo	30/04/1992	285	174	
decreto legislativo	30/04/1992	285	179	



Archivio inPratica (dottrina)

5079 - SANZIONI PER TEMPI DI GUIDA E USO DI CRONOTACHIGRAFO E TACHIGRAFO DIGITALE

5079.5.3 Violazioni riguardanti il montaggio o la riparazione dei dispositivi

Norma violata	Motivazione
Legge n. 727/1978 art. 12	Vendita di apparecchi o fogli di registrazione non omologati
Legge n. 727/1978 art. 13	Inadempienze nell'attività di montaggio o riparazione [1]
Legge n. 727/1978 art. 14	Inadempienze nell'attività di verifica e controlli [1]
Legge n. 727/1978 art. 17	Impresa che non provvede alle riparazioni sebbene a conoscenza dell'avaria del dispositivo

[1] *L'ipotesi può ricorrere per attività senza autorizzazione o per violazione delle prescrizioni contenute nella stessa.*

5079.5.4 Violazioni riguardanti l'impiego dei dispositivi

Norma violata	Motivazione
Legge n. 727/1978 art. 18	Omessa registrazione manuale [1]
Legge n. 727/1978 art. 19	Irregolarità nella compilazione dei fogli di registrazione [2]
Legge n. 727/1978 art. 19	Mancato possesso dei fogli di registrazione
Legge n. 727/1978 art. 19	Omessa conservazione dei dati di controllo [3]
Legge n. 727/1978 art. 19	Particolari violazioni nell'uso del tachigrafo digitale

[1] *L'infrazione concorre con quella più grave di cronotachigrafo non funzionante (art. 179, c. 2).*

[2] *Esempi: uso di foglio di registrazione non omologato, illeggibile, deteriorato; foglio di registrazione inserito per più di 24 ore, ecc.*

[3] *Il datore di lavoro deve conservare i fogli di registrazione per un anno.*

5079.6 NOTIFICAZIONE DIFFERITA E DECURTAZIONE PUNTI

Successivamente al controllo su strada, è possibile notificare al conducente le violazioni alle norme del regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale, relative ai 28 giorni precedenti il controllo. Tale ipotesi, in realtà, non è espressamente contemplata tra i casi di contestazione differita dell'art. 201 CDS. Tuttavia, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all'esame dei dati, all'eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative degli agenti accertatori, si ritiene possibile la notificazione differita anche in considerazione che l'obbligo di contestazione immediata sancito dall'art. 200, c. 1, CDS sussiste solo **quando è possibile**.

Il *download* dei dati deve essere comunque formalizzato in quanto atto di accertamento, ex art. 13 legge n. 689/1981, e da tale data decorre il termine di 90 giorni per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione.

Poiché l'accertamento di infrazioni si estende ai 28 giorni precedenti il controllo su strada, è possibile che in questo ampio periodo siano riscontrate più violazioni relative ai tempi di guida e di riposo per le quali è prevista la decurtazione di punti.

Al riguardo l'art. 126 bis CDS, prevede che, qualora vengano accertate **contemporaneamente** più violazioni, possono essere decurtati al massimo 15 punti. (salvo che sia prevista la sospensione o la revoca della patente). Il dato letterale della norma induce ad affermare che quel che conta è la **contestualità dell'accertamento** delle violazioni e non quella della loro commissione. Pertanto, nel caso di più violazioni **commesse** in tempi (e luoghi) diversi, ma **accertate contemporaneamente** dall'esame delle registrazioni

tachigrafiche, si contestano tutte le singole violazioni ma i punti da decurtare dalla patente o dalla CQC sono al massimo 15. Per ogni violazione contestata si indica quindi il punteggio previsto dal Codice evidenziando però che il totale che verrà detratto sarà di 15 punti (salvo che sia prevista la sospensione di patente).

- (1) Le sanzioni previste dalle due norme, invece, non sono applicabili alle violazioni delle disposizioni della [direttiva 2002/15/CE](#) relativa all'orario di lavoro.
- (2) Con le precisazioni introdotte dalla legge citata vengono anche superate le difficoltà di applicazione di queste due norme presenti nelle originarie formulazioni.
- (3) Fino all'1.1.2008 rientravano in quest'ultima categoria per la quale il rispetto della disciplina dei tempi di guida e di riposo era basato sul controllo dell'orario e del registro di servizio ai sensi dell'art. 16 regolamento (CE) n. 561/2006 solo:

- **trasporti regolari** (cioè di linea) di viaggiatori indicati dall'art. 14 regolamento CEE n. 3820/85, cioè quelli nazionali con percorso superiore a 50 km (il regolamento CEE per questo tipo di trasporto non si applica se il percorso è inferiore a 50 km);
- **quelli internazionali con capolinea** distante meno di 50 km dalla frontiera e coprenti un percorso inferiore a 100 km.

Dall'1.1.2008 è previsto il tachigrafo (v. art. 3 [regolamento \(CEE\) n. 3821/85](#)) anche per questi servizi regolari passeggeri, per cui il rispetto della normativa UE senza obbligo di cronotachigrafo resterà limitato agli autobus delle scuole guida.

Per i trasporti di cui sopra, se effettuati comunque senza cronotachigrafo, l'impresa titolare del servizio deve:

- stabilire un **orario** di servizio; copia di questo orario deve essere consegnata al conducente e da questi conservata per tutto il viaggio;
- tenere un **registro di servizio** da cui devono risultare, per ciascun conducente: nominativo e sede, nonché orario prestabilito per i vari periodi di guida, altri periodi di lavoro e periodi di disponibilità.

Il registro deve contenere queste indicazioni per un periodo minimo che comprende almeno i 28 giorni precedenti. Ogni conducente addetto a tali servizi deve essere munito di un **estratto** del registro di servizio. Dall'esame di questi documenti è possibile accertare se vi sono state violazioni delle norme comunitarie alla stessa stregua dei dati forniti dall'esame del foglio di registrazione del cronotachigrafo.

- (4) Per i trasporti effettuati senza l'apparecchio di controllo dei tempi, l'impresa deve disporre, in aggiunta all'**orario** e al **registro di servizio**, un **libretto individuale** di controllo per ogni conducente. Anche questo documento deve essere consegnato al conducente e conservato per tutto il viaggio (di fatto, questo documento sostituisce le registrazioni del cronotachigrafo). I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio devono essere esibiti per il controllo agli organi di polizia stradale.
- (5) Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
- (6) La normativa sui tempi di guida e di riposo applicabile ai fini dell'art. 178 CDS fa riferimento alle disposizioni dell'accordo AETR. Già la nota introduttiva n. 8 del [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#) dichiarava importante realizzare entro 2 anni l'allineamento dell'AETR al regolamento CE. E in effetti questo allineamento si è concretizzato come dal documento ECE/TRANS/SC.1/386/Add1 entrato in vigore il 20.9.2010, e le esenzioni permanenti sono quelle previste dal regolamento CE.

Alcune differenze esistenti tra AETR e CE prima dell'ultimo aggiornamento si possono così riassumere, come da documento ECE/TRANS/SC.1/2006/2:

- in alternativa al riposo regolare di 11 ore AETR prevedeva un possibile riposo di 12 ore di cui però almeno 8 consecutive;
- nel caso di due conducenti a bordo (cosiddetta multipresenza), ognuno doveva avere, per ciascun periodo di 30 ore, un riposo giornaliero di almeno 8 (ora 9) ore;
- l'interruzione di 45 minuti poteva essere costituita anche da 3 pause di 15 minuti cadauna, distribuite in modo da arrivare comunque a 45 minuti per ogni periodo di 4 ore e mezza di guida;
- il riposo settimanale può essere ridotto a 36 ore o a 24 (se preso fuori dal luogo di residenza), con l'obbligo di recuperare la differenza entro la terza settimana successiva.

L'accordo AETR del 1970 è stato ratificato in Italia con [legge 6.3.1976 n. 112](#) e qualche chiarimento sarebbe forse opportuno in merito alla validità automatica o meno di detta ratifica anche per i successivi emendamenti. In mancanza riteniamo comunque ammissibile il comportamento del conducente sia se conforme alle citate condizioni che al [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#).

- (7) Il regolamento trova applicazione uniforme nelle diverse giurisdizioni degli Stati comunitari e ciò aveva sollevato qualche problema in merito alle possibilità di contestare in un determinato Stato membro le infrazioni commesse in un altro. L'art. 19 del [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#) stabilisce che uno Stato membro può infliggere sanzioni per infrazioni rilevate nel proprio territorio, anche quando l'infrazione sia stata commessa altrove. Così, il conducente che inizia un viaggio in un altro Stato membro e, nel territorio italiano, supera il limite di guida giornaliera, può essere oggetto di sanzione. Fino all'1.1.2009, tuttavia, ogni Stato membro, allorché rileva un'infrazione commessa nel proprio territorio da imprese o conducenti aventi sede altrove, anziché imporre la sanzione può notificare l'infrazione al Paese interessato.
- (8) Il Codice prevede una sanzione amministrativa anche per i **membri dell'equipaggio**. Va tuttavia ricordato che con l'introduzione del dispositivo cronotachigrafo, si è abrogato l'obbligo del secondo conducente anche per i viaggi di lunga durata.
- (9) In caso di mancato pagamento del conducente risponde direttamente l'impresa da cui egli dipende (art. 174 c. 8). Il verbale di contestazione dell'infrazione redatto nei confronti del conducente, perciò, è notificato anche all'impresa (che ha 60 giorni di tempo, dal giorno della notifica, per pagare in misura ridotta). L'impresa che ha provveduto al pagamento per conto del conducente (e che perciò estingue l'illecito amministrativo) ha diritto di rivalersi sul dipendente per l'intera somma pagata. Questa disposizione, che ha carattere eccezionale, prevede una forma di responsabilità solidale non contemplata tra quelle elencate dall'[art. 196 CDS](#) (che si interessa della solidarietà negli illeciti amministrativi in generale). Secondo le disposizioni di quest'ultima norma, infatti, la responsabilità solidale dell'impresa viene in essere solo quando un illecito amministrativo è commesso dall'imprenditore (titolare dell'impresa) o dal suo amministratore o rappresentante legale e comunque quando l'illecito stesso sia direttamente e immediatamente riconducibile allo svolgimento dell'attività dell'impresa. La forma di responsabilità particolare di cui si parla, invece, si applica per il solo fatto che il conducente abbia un rapporto di dipendenza con l'impresa (rapporto di lavoro subordinato) e prescinde da qualsiasi valutazione circa l'attività di controllo effettuata sul dipendente da parte della stessa. Conformemente ai sopra richiamati principi fissati dall'[art. 196 CDS](#), la responsabilità solidale dell'impresa esclude quella del proprietario del veicolo (qualora questo sia persona diversa dall'impresa stessa) che, perciò, non può essere chiamato a rispondere delle somme dovute, a titolo di sanzione amministrativa, dal conducente e da questi non pagate. Ai fini della solidarietà di cui si parla è assolutamente irrilevante che l'impresa sia individuale o costituita in società di persone (SNC, SRL, ecc.) o di capitali (SPA, SAS, ecc.).
- (10) Come si è detto è irrilevante la natura dell'impresa ai fini degli illeciti amministrativi in esame. È bene, comunque, precisare che l'impresa cui va contestata l'infrazione può essere diversa dal proprietario del veicolo. Infatti, nel caso di imprenditore che noleggi senza conducente un veicolo per effettuare un trasporto per proprio conto, il proprietario del veicolo non risponde dell'attività del conducente. Lo stesso accade quando il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà del dipendente (lo stesso conducente) per conto del proprio datore di lavoro.

- (11) Affinché l'impresa non sia chiamata a rispondere di fatti dei quali non può dirsi responsabile (perché non sono da questa voluti o non sono causati da una sua negligenza, imperizia, imprudenza, mancanza di controllo, ecc.) è necessario che le irregolarità commesse dal conducente non siano collegate all'attività di gestione dell'impresa. Ad esempio, l'impresa:
- non può dirsi responsabile della mancata effettuazione delle pause obbligatorie durante il viaggio qualora possa essere dimostrato che questa infrazione sia riconducibile esclusivamente ad una negligenza del conducente (che l'ha messa in essere di sua iniziativa);
 - normalmente risponderà, invece, del prolungamento del periodo di guida da parte del conducente a meno che (ipotesi piuttosto remota) non riesca a dimostrare che l'infrazione è stata messa in essere per iniziativa dello stesso conducente non motivata dalla necessità di rispettare tabelle di marcia con ritmi molto serrati;
 - risponderà sempre della mancata fruizione del riposo giornaliero e/o settimanale perché questa violazione sicuramente è collegata ad una sua illecita gestione dell'attività lavorativa.
- Sotto il profilo operativo si deve comunque evidenziare che l'agente che accerta una violazione delle norme comunitarie sopra indicate è sempre tenuto a contestare l'illecito anche all'impresa. Infatti, la valutazione delle circostanze sopra citate (riconducibili alla mancanza dell'elemento soggettivo nell'illecito amministrativo) e il conseguente esonero dell'impresa dalle responsabilità derivanti dall'illecito, non possono essere compiute direttamente dall'organo accertatore ma competono esclusivamente all'autorità decidente (il prefetto del luogo dell'accertata infrazione) cui il verbale di contestazione è trasmesso. Pertanto, all'impresa chiamata a rispondere di fatti commessi esclusivamente dal conducente e di sua iniziativa, normalmente non rimane altra strada che quella del ricorso amministrativo (da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione) al prefetto competente chiedendo l'archiviazione del verbale per i motivi sopra indicati. Secondo l'art. 10 [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#) le imprese sono responsabili per le infrazioni al regolamento commesse dai loro conducenti anche se al di fuori del territorio nazionale. È possibile comunque tener conto di ogni prova la quale dimostri che l'impresa non può ragionevolmente ritenersi responsabile dell'infrazione.
- In ogni caso sono possibili anche controlli presso i locali delle imprese, con le eventuali sanzioni di cui all'[art. 174 c. 14](#). Le relative competenze a procedere sono disciplinate dal DM 12.7.1995. Per rendere uniformi le procedure, il [DM 1.12.2008](#) presenta una lista di controlli cui gli organi addetti debbono attenersi.
- (12) In precedenza era questo il testo del Codice: *"L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni del regolamento "e" non tiene i documenti"*; con la [legge n. 120/2010](#) la "e" è diventata un "ovvero". Ad un'impresa che esercita attività di trasporto **ripetute inadempienze o recidive** possono comportare sospensione o anche, per i casi più gravi, decadenza o revoca dell'autorizzazione o della licenza per il trasporto. Secondo Cassazione penale (sez. IV, [8.6.2010 n. 21810](#)) i soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo se il conducente di uno dei veicoli aziendali provoca un incidente mortale determinato dalla stanchezza (ad es. colpo di sonno), qualora non siano rispettati i tempi massimi di guida così creando condizioni tali da rendere prevedibile il verificarsi di incidenti.
- (13) Quando, invece, l'impresa ha forma societaria, si deve distinguere se si tratti di società:
- di persone: si applica una sola sanzione;
 - di capitali: si applicano due distinte sanzioni, una all'impresa e una al conducente.
- (14) Per questo motivo, all'impresa possono essere notificati due verbali per la medesima infrazione (uno intestato ad essa direttamente e uno intestato al conducente con cui, come si è detto, l'impresa deve rispondere in solido).
- (15) Quando il veicolo è dotato di cronotachigrafo, per poter correttamente controllare se il conducente ha rispettato o meno la normativa (salvo casi particolari, ad es.: mancato rispetto delle pause di riposo durante il viaggio), è sempre indispensabile analizzare i fogli di registrazione o i dati del tachigrafo digitale **dei giorni precedenti** per ricostruire tutto il complesso delle attività svolte dal conducente.
- (16) Se questo non vuole o non può indicarla al momento della contestazione, l'accertatore gli intima, ai sensi dell'[art. 180 CDS](#), di presentarsi presso un qualsiasi ufficio di polizia entro un termine fissato (in genere 30 giorni) per fornire questi dati. In caso di inadempimento si applica [l'art. 180, c. 8, CDS](#).
- (17) L'intimazione è rivolta al conducente e non condiziona la possibilità di circolazione del veicolo se condotto da diverso conducente in regola con le disposizioni sociali riguardanti la guida.
- (18) Naturalmente, la scelta del luogo nel quale il veicolo deve sostare fino a quando il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa sociale è necessaria solo quando il veicolo non può essere condotto da altro conducente in regola con le stesse disposizioni. Infatti, la misura non vincola il veicolo che, in qualsiasi momento, può essere fatto circolare utilizzando un altro conducente.
- (19) Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate con l'indicazione dell'eventuale luogo di sosta del veicolo in cui il conducente decide di effettuare il periodo di riposo o l'interruzione alla guida omessa. Nello stesso verbale viene altresì indicata l'ora in cui il conducente può riprendere la circolazione.
- (20) La violazione ricorre solo se il conducente continua a guidare nonostante l'intimazione e prima dello spirare del termine imposto. Non ricorre, invece, se un diverso conducente si pone alla guida del veicolo sul quale il primo era stato sorpreso. In termini pratici, perciò, se il veicolo, prima dello spirare del termine dell'intimazione, non si trova più in sosta nel luogo in cui era stato lasciato dal conducente, la possibilità di applicare questa sanzione è comunque condizionata dalla necessità di rintracciare e fermare il veicolo stesso per accertare se lo stesso conducente si trova alla guida. La semplice constatazione dell'abbandono del luogo di sosta prima del tempo indicato nel verbale, non può costituire fatto oggetto di sanzione. La previsione di una sanzione specifica ([art. 174, c. 11, CDS](#)) per l'inosservanza di non circolare esclude la sanzione per circolazione con documenti ritirati.
- (21) Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso. La restituzione dei documenti avviene dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste. Trascorso il periodo in cui vale l'intimazione, il conducente può riprendere la marcia, anche se sprovvisto dei documenti, per il percorso necessario a raggiungere il comando o l'ufficio di polizia dove i documenti si trovano. In caso di controllo in questa fase, il verbale di contestazione redatto dall'organo di polizia stradale che ha ritirato i documenti vale come permesso provvisorio e sostituisce, ai fini dell'[art. 180 CDS](#) (possesso dei documenti durante la guida), i documenti originali ritirati.
- (22) Le sanzioni dell'[art. 179 CDS](#) possono essere applicate solo ai veicoli immatricolati in Paesi UE (e Svizzera e Paesi SEE) che sono tenuti ad avere il dispositivo di controllo secondo le disposizioni del [regolamento n. 3821/85](#). Per i veicoli immatricolati in Stati dell'accordo AETR le disposizioni dell'[art. 179](#) non si applicano.
- (23) Al limite si potrebbe ritenere in tale situazione un veicolo immesso in circolazione per la prima volta dopo l'1.6.2006 che monta un cronotachigrafo analogico anziché uno digitale.
- (24) L'obbligo di riparare durante il percorso un cronotachigrafo accertato non funzionante sussiste solo nell'ipotesi che il ritorno in sede non possa avvenire prima di una settimana dal giorno dell'accertamento. Per l'applicazione della sanzione è necessario perciò accertare la sussistenza del suddetto presupposto oggettivo (Cass. civ., sez. I, 11.2.2003 n. 1979).
- (25) Per potersi configurare la violazione occorre dimostrare che il conducente si era accorto del mancato funzionamento e non aveva provveduto a porvi rimedio e a realizzare le necessarie annotazioni manuali. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, non è sempre indispensabile provare che il conducente si era accorto del mancato funzionamento ma è sufficiente provare la colposa omissione, da parte sua, di tutte le cautele necessarie ad accorgersi che lo strumento cronotachigrafo non funzionava correttamente. La Suprema Corte, infatti, ha stabilito che *"in tema di illeciti amministrativi, a norma dell'art. 3 legge 24.11.1981 n. 689, la semplice colpa è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo, ed al fine di escludere ogni responsabilità, non basta l'ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell'ipotesi dell'infrazione*

di cui all'[art. 179 CDS](#), (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l'ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell'ordinaria diligenza, consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo, tutte le volte che il veicolo vien messo in circolazione" (Cass. civ., sez. I, 10.9.2002 n. 13165). Il conducente, perciò, per essere esente da colpa, deve verificare che lo strumento funzioni al momento in cui si mette alla guida e, successivamente, vigilare costantemente durante il viaggio. Un'anomalia dello strumento che non si concretizzi nella sua radicale inefficienza (ad es., un difetto nella scrittura dei dati, ecc.) verificatasi durante il viaggio, non può essere imputata al conducente se non è dimostrato (da parte dell'operatore di polizia stradale addetto al controllo) che il conducente ne poteva avere l'immediata percezione perché il difetto era palese. Nello stesso senso, la Cassazione ha stabilito che l'obbligo di riparazione durante il percorso di cronotachigrafo accertato non funzionante sussiste solo nell'ipotesi che il ritorno in sede non possa avvenire se non dopo un periodo superiore a una settimana dal giorno dell'accertamento. Per l'applicazione della sanzione è necessario perciò accertare la sussistenza del suddetto presupposto oggettivo (Cass. civ., sez. I, 11.2.2003 n. 1979). Scaduto tale termine, la tempestiva riparazione del dispositivo guasto, ai sensi dei commi 7 e 8 art. 179 CDS, non esclude la responsabilità del trasgressore per la violazione dei commi 1 e 2 dello stesso articolo ma vale a evitare il fermo amministrativo del veicolo (Cass. civ., sez. I, 20.8.2003 n. 12244).

(26) In tema di illeciti amministrativi non basta l'ignoranza o l'errore sul fatto a escludere la responsabilità, ma occorre che tale errore o ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell'ipotesi di infrazione dell'[art. 179 CDS](#) (per circolazione con cronotachigrafo non funzionante), va dimostrato il rispetto dell'ordinaria diligenza consistente, nella fattispecie, nella costante verifica del regolare funzionamento del dispositivo e nel suo preventivo controllo ogni volta che il veicolo viene messo in circolazione (Cass. civ., sez. I, 10.9.2002 n. 13165).

(27) Perciò, l'operatore di polizia per poter contestare questa violazione deve aver preventivamente accertato:

- che il dispositivo non sia funzionante: l'accertamento può essere facilmente compiuto perché, sulla base della normativa CEE, il dispositivo omologato che può essere utilizzato nei Paesi membri deve essere munito di una spia che segnali al conducente il mancato funzionamento del dispositivo senza necessità di aprirne il coperchio;
- da quanto tempo il dispositivo non è funzionante. Tale accertamento può essere compiuto attraverso l'esame dei dischi dei giorni precedenti (relativi alla settimana in corso e all'ultimo giorno della precedente) che il conducente deve tenere a bordo del veicolo. In alcuni dispositivi di recente costruzione, l'avaria dell'apparecchio è segnalata da una traccia apposta sul foglio di registrazione;
- che il conducente non abbia provveduto alle prescritte annotazioni manuali nel tempo in cui il dispositivo non è stato funzionante.

(28) Nei confronti del conducente che omette tale annotazione manuale, si applicano:

- sanzione prevista dall'[art. 179, c. 2, CDS](#) (circolare con dispositivo non funzionante);
- sanzione amministrativa prevista dall'art. 18 [legge n. 727/1978](#) (circolare omettendo di riportare manualmente i tempi di guida e di riposo in caso di avaria del cronotachigrafo).

(29) Per poter contestare l'infrazione in esame **occorre accertare con esattezza:**

- da quanto tempo perdura l'avaria; l'accertamento può essere effettuato con esame dei fogli di registrazione dei giorni precedenti come sopra indicato;
- se, e quando, il veicolo nella settimana precedente è ritornato nel luogo di abituale stazionamento (sede dell'impresa).

Infatti, se il veicolo è in viaggio e questo ha durata inferiore a sette giorni, la riparazione può essere effettuata quando il veicolo è rientrato nel luogo in cui abitualmente staziona; viceversa, qualora il viaggio si protragga oltre questo termine il dispositivo deve essere riparato durante il viaggio. Al di là della complessità della normativa citata, si può ritenere che l'infrazione in esame sia contestabile sempre e comunque quando il dispositivo sia rimasto inefficiente per oltre 7 giorni lavorativi da quello in cui si è verificata l'avaria.

(30) La carta tachigrafica scaduta di validità non viene riconosciuta dal dispositivo di controllo e, quindi, è come se non fosse inserita.

(31) L'[art. 179 CDS](#) fa espresso riferimento solo al mancato inserimento del foglio di registrazione del cronotachigrafo. Una parte della dottrina ritiene, perciò, che, in virtù del principio di tassatività che caratterizza gli illeciti amministrativi, la sanzione non sia applicabile nel caso di mancato inserimento della carta del conducente nel tachigrafo digitale. Secondo questa dottrina, la violazione sarebbe riconducibile alla più generica violazione punita dall'art. 19 della [legge n. 727/1978](#).

A questa dottrina, che interpreta la norma dell'[art. 179 CDS](#) in modo letterale, si ritiene di non poter aderire, soprattutto per ragioni di interpretazione sistematica della norma dell'[art. 179 CDS](#).

L'art. 1 n. 2 e 8 del [regolamento 24.9.1998 n. 2135/98/CE](#) che ha modificato il [regolamento CEE n. 3821/85](#) relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, ha stabilito che all'art. 15 del [regolamento CEE n. 3821/85](#) primo comma, paragrafi 1 e 2, il riferimento ai fogli di registrazione debba essere ogni volta accompagnato dai termini "o della carta del conducente". Tale modifica normativa conduce a ritenere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del [regolamento n. 3821/85](#) e, soprattutto, di quelle riguardanti l'utilizzo del dispositivo di controllo, il foglio di registrazione sia assimilato alla carta del conducente. In termini pratici, perciò, tutte le volte che nel [regolamento CEE n. 3821/85](#) si parla di fogli di registrazione, per i veicoli dotati di dispositivo di tipo digitale si deve intendere carta del conducente. Del resto, nel nuovo tipo di dispositivo di controllo, la carta del conducente svolge la stessa funzione del foglio di registrazione dei cronotachigrafi analogici. Tale assimilazione, che ha valenza giuridica oltre che sostanziale, per effetto del richiamo di cui al comma 1 dell'[art. 179 CDS](#) alle norme del [regolamento CEE n. 3821/85](#), consente di ritenere che, senza ricorrere a procedimenti analogici (vietati nell'ambito di applicazione degli illeciti amministrativi), il contenuto dell'[art. 179, c. 2, CDS](#) debba essere integrato e interpretato alla luce delle norme comunitarie nel senso che, per i dispositivi di controllo di tipo digitale, la sanzione prevista per il mancato inserimento del foglio di registrazione debba essere intesa come mancato inserimento della carta del conducente.

Anche volendo escludere tale interpretazione sistematica, tuttavia, l'illecito di cui si parla sarebbe riconducibile comunque alle sanzioni previste dal comma 2 [art. 179 CDS](#). Infatti, come espressamente previsto dall'art. 1 del [regolamento CEE n. 3821/85](#), il dispositivo di controllo digitale si compone non solo dell'unità di bordo (cioè che, nei sistemi di tipo analogico viene identificato come "cronotachigrafo" in senso stretto) ma anche degli altri componenti tra i quali è annoverata anche la carta tachigrafica. La circolazione con un veicolo munito di dispositivo di controllo di tipo digitale senza che in esso sia inserita una carta valida, perciò, configura un'ipotesi di circolazione con tachigrafo non avente le caratteristiche rispondenti a quelle fissate dal [regolamento CEE n. 3821/85](#) che, ai sensi dell'[art. 179, c. 2, CDS](#), è oggetto della stessa sanzione prevista per il mancato inserimento del foglio di registrazione.

Per comprendere meglio tale posizione ermeneutica, occorre aggiungere che le norme del regolamento comunitario, nelle materie riservate alla normazione della UE (come accade per quelle di cui si parla), hanno immediata applicazione nell'ordinamento nazionale e, di fatto, hanno direttamente modificato ed integrato il contenuto delle disposizioni dell'[art. 179 CDS](#). Anche per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni, perciò, il giudice ordinario deve applicare direttamente la norma comunitaria (nella specie, regolamento), che prevale sulla legge nazionale incompatibile, anteriore o successiva (in tal senso v. [Corte costituzionale, sentenza 8.6.1984 n. 170](#)).

(32) L'espressa previsione dell'ipotesi di mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta tachigrafica come violazione a carico del conducente, e la sua equiparazione in tutto e per tutto alle altre violazioni sopra citate, è destinata a semplificare controlli e procedure poiché evita alcune possibilità di scusanti spesso invocate in numerosi casi di violazione, ma soprattutto perché elimina una "scappatoia" (presente nella precedente normativa) per evitare il controllo del foglio di registrazione (sul quale magari si potevano evidenziare alterazioni pesantemente sanzionate), affermando di non avere inserito il foglio o la carta tachigrafica, accollandosi così una sanzione assai meno grave dell'alterazione del dispositivo.

(33) L'alterazione rilevata deve essere adeguatamente illustrata nel verbale. Se è stata effettuata una verifica presso un'officina autorizzata, il relativo referto deve essere allegato al verbale di contestazione.

(34) La finalità principale che persegue tutta la normativa in materia è rappresentata, come si è detto, dalla necessità di garantire il miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale per raggiungere l'obiettivo della massima sicurezza dei trasporti su strada. Non stupisce, quindi, che il legislatore del Codice della strada abbia ritenuto di dover punire molto gravemente le alterazioni e le manomissioni del dispositivo che è naturalmente deputato alla verifica del rispetto della normativa stessa. Inoltre, visto che quasi tutte le alterazioni o manomissioni sono finalizzate alla dissimulazione della velocità del veicolo, facendo risultare un valore istantaneo inferiore a quello reale, con inevitabile pregiudizio per la sicurezza della circolazione, è altrettanto comprensibile e giusto che il legislatore abbia inteso punire i conducenti e i proprietari inadempienti con sanzioni non solo pecuniarie ma anche accessorie limitative della possibilità di guidare o di esercitare l'attività d'impresa.

(35) Le disposizioni integrative al [regolamento n. 3821/85](#) introdotte dal [regolamento n. 2135/98](#) stabiliscono espressamente che è vietato falsificare, cancellare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione, oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo, o sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo. Lo stesso dicasi per le manomissioni dell'apparecchio di controllo, o del foglio di registrazione o della carta del conducente, atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere utilizzato a questo scopo.

(36) In tale caso, anche se la rimozione del sigillo è in genere sintomatica di un tentativo di alterazione del dispositivo, non occorre che sia provato un funzionamento irregolare dell'apparecchio.

La contraffazione di sigillo di officina autorizzata e il suo uso costituiscono reati previsti e puniti dall'art. 449 CP. In tal caso si trasmette notizia di reato all'AG ai sensi dell'art. 347 CPP e si sequestrano i sigilli come prova.

Obbligatorio è il sigillo posizionato nella parte frontale del tachigrafo digitale (Ministero dell'interno [circolare 17.1.2011 prot. n. 300/A/524/11/11/20/3](#)) al quale soltanto dovrà essere limitato il controllo, mentre non è oggetto di controllo il sigillo posteriore né la gabbia di contenimento della cavetteria.

In passato si era ritenuto che, almeno per l'Italia e per veicoli italiani, fosse obbligatoria l'apposizione di sigilli anche nella parte posteriore dell'apparecchio in relazione all'art. 10 legge 30.3.1987 n. 132.

(37) Naturalmente, per poter applicare questa sanzione, occorre che sia anche dimostrato che il conducente, nei giorni per i quali non è in grado di esibire i fogli, abbia effettivamente viaggiato.

(38) In relazione alla fattispecie sanzionatoria dell'[art. 179 CDS](#) per cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del titolare della licenza nel caso di apparecchio non funzionante già da prima dell'inizio del viaggio o quando il mancato funzionamento, anche successivo, sia in qualche modo rimproverabile al titolare stesso (Cass. civ., sez. I, 20.8.2003 n. 12244). La tempestiva riparazione, ai sensi dei commi 7 e 8 [art. 179 CDS](#), di cronotachigrafo guasto non esclude la responsabilità del trasgressore per la violazione dei commi 1 e 2 dello stesso articolo ma vale a evitare il fermo amministrativo del veicolo (Cass. civ., sez. I, 20.8.2003 n. 12244).

(39) Se nessuna volontà, negligenza o leggerezza sia imputabile al titolare di licenza, non è giusto applicare a costui le pesanti sanzioni previste dalla norma. In caso contrario, il titolare è pienamente legittimato a ricorrere al prefetto come previsto dall'[art. 203 CDS](#) perché l'illecito a lui contestato è mancante del necessario elemento soggettivo (che ne rappresenta condizione di esistenza). **Tutto ciò premesso, al titolare di licenza sarà sempre contestabile per:**

- mancanza del dispositivo;
- manomissione dei sigilli, salvo il caso in cui venga dimostrato che sia stata commessa direttamente ed esclusivamente con intervento del conducente;
- mancato funzionamento di cui abbia avuto conoscenza. La conoscenza si considera presuntivamente esistente tutte le volte che, dopo che il guasto si è verificato, il veicolo ha fatto ritorno nella sede di abituale ricovero;
- mancato inserimento del foglio di registrazione, tutte le volte che questa infrazione sia legata alla mancanza dei fogli omologati perché non consegnati al conducente come prescritto;
- mancata conservazione dei fogli di registrazione in modo sistematico per almeno un anno (a carico dell'impresa; v. art. 19 [legge n. 727/1978](#)).

Il titolare della licenza **non risponderà** invece di tutti quei fatti che devono ritenersi direttamente ed esclusivamente addebitabili al conducente:

- mancato inserimento dei fogli di registrazione quando ne abbia consegnato al conducente stesso un congruo numero;
- avaria del dispositivo verificatasi senza che ne abbia potuto avere conoscenza; se, infatti, dall'esame obiettivo dei dischi relativi ai giorni precedenti risulta che l'avaria si è verificata nello stesso giorno e durante quel viaggio, al titolare della licenza non è possibile contestare nulla e quindi lo stesso è esente da qualsiasi sanzione;
- manomissione dei sigilli commessa direttamente ed esclusivamente con intervento del conducente.

Tuttavia, occorre considerare che la giurisprudenza ha stabilito che il proprietario del veicolo è tenuto al controllo dell'esatto funzionamento del cronotachigrafo al momento della messa in circolazione e non si può ritenere esente da sanzione per il solo fatto di aver fornito i fogli di registrazione al conducente (Cass. civ., sez. I, 20.7.2001 n. 9918).

(40) Per quanto riguarda l'alterazione, invece, con riferimento all'elenco delle alterazioni più comuni, il titolare di licenza **risponderà** sempre degli interventi più stabili e che incidono sulle caratteristiche strutturali del dispositivo:

- aggiunta di limitatori elettronici,
- variazione del rapporto al ponte,
- utilizzazione di dischi non omologati (se consegnati dall'impresa al conducente),
- sostituzione delle ruote con altre di diverso diametro.

Non risponderà, invece, di quelle manomissioni o alterazioni che sono state messe in essere direttamente e occasionalmente dal conducente, ad es.:

- fraposizione di oggetti estranei tra punta scrivente e foglio;
- viaggio con dispositivo avente coperchio aperto;
- simulazione di tempi di guida durante le soste.

(41) La valutazione delle circostanze sopra citate (riconducibili alla mancanza dell'elemento soggettivo nell'illecito amministrativo) e il conseguente esonero del titolare stesso dalle responsabilità derivanti dall'illecito, non possono essere compiute direttamente dall'organo accertatore ma competono esclusivamente all'autorità decidente (il prefetto del luogo dove è accertata l'infrazione) cui il verbale di contestazione è trasmesso. Pertanto, all'impresa chiamata a rispondere di fatti commessi esclusivamente dal conducente e di sua iniziativa, normalmente non rimane altra strada che quella del ricorso amministrativo (da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione) al prefetto competente chiedendo l'archiviazione del verbale per i motivi sopra indicati.

(42) È ancora valida la problematica esistente con il vecchio Codice (che non è stata risolta con la revisione della normativa operata dal nuovo), relativa all'individuazione e alla differenziazione di questi due soggetti quando la licenza o l'autorizzazione sia intestata ad una **società** di persone o di capitali. In particolare il problema si pone quando il veicolo viene guidato da un socio, da un accomandatario o da un amministratore della società; in questi casi ci si domanda se va applicata una sola sanzione pecuniaria nei confronti del conducente (considerandolo anche titolare di licenza) oppure va tenuto distinto il conducente dal titolare della licenza o autorizzazione e quindi vanno applicate due sanzioni. Per risolvere il problema occorre necessariamente riferirsi ai possibili tipi di società ammesse dal nostro

ordinamento giuridico ed essenzialmente raggruppabili in due grandi categorie:

- società di persone: società semplice, società in nome collettivo, in accomandita semplice;
- società di capitali: società in accomandita per azioni, società per azioni e a responsabilità limitata.

Vanno considerate, inoltre le società cooperative che, pur non rientrando in nessuna delle due categorie richiamate, per trattamento giuridico possono essere assimilate alle società di capitali. Discorso a parte, infine, merita l'ipotesi del consorzio tra imprese che non è possibile qualificare come società né di persone né di capitali.

- (43) In tali casi, infatti, la società non costituisce un centro di imputazione di interessi diverso dai soci. Ad es., se il veicolo è condotto da un socio di una società in nome collettivo o di un accomandatario di una società in accomandita semplice, sarà applicabile una sola sanzione (quella più grave) dovendosi questo considerare, ai fini del Codice, "stessa persona" rispetto al titolare della licenza o dell'autorizzazione. Questa soluzione è avvalorata anche dal fatto che per le società di persone, la licenza o l'autorizzazione risulta intestata a tutti i soci congiuntamente.
- (44) Diversamente da quanto accade nella società di persone, nella società di capitali intestataria della licenza o autorizzazione è la persona giuridica che è centro autonomo di imputazione e che risponde in proprio (con il suo capitale) dell'operato dei suoi organi e rappresentanti; la funzione della persona fisica, in queste società, è infatti, soltanto quella di organo o rappresentante della società stessa. Essendo giuridicamente titolare della licenza o autorizzazione una persona giuridica, e non una persona fisica, questa non può considerarsi anche conducente di un veicolo ai sensi del Codice della strada. Pertanto, in questo caso bisogna considerare la persona che guida come distinta dal titolare della licenza o autorizzazione e applicare sempre due sanzioni, una alla società (come titolare di licenza) e l'altra al socio, amministratore, ecc. (quale conducente). Naturalmente, nell'ipotesi in cui il conducente sia anche amministratore o legale rappresentante della società di capitali, l'accertatore provvederà a contestare immediatamente le diverse infrazioni direttamente a lui nella sua duplice veste di conducente e di organo della società stilando due verbali distinti. In caso diverso, l'infrazione per il titolare di licenza deve essere notificata successivamente alla sede della società.
- (45) Il consorzio di imprese, secondo la vigente normativa, può essere costituito anche tra imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada. In questi casi, titolare di licenza, ai fini dell'applicazione delle sanzioni sopra citate, è il singolo imprenditore (proprietario e/o titolare della licenza del mezzo con cui è stata commessa l'infrazione) e non il consorzio che, pur avendo una sua autonomia giuridica, non assume la veste giuridica di titolare dell'impresa di trasporto. Infatti, normalmente, il consorzio viene realizzato per soddisfare le esigenze delle imprese consorziate che, sotto il profilo amministrativo (che interessa la circolazione stradale), conservano la loro autonomia e la loro piena responsabilità.
- (46) Il datore di lavoro, tenuto a controllare, attraverso l'esame dei fogli di registrazione, il rispetto della normativa sopra indicata e di quella in materia sociale (dettata dal [regolamento n. 561/2006](#)), è sempre punibile quando risulti che sia stato in grado di verificare i fogli di registrazione e da questi accertare l'avaria. Viceversa, se l'avaria si è verificata durante un viaggio e l'accertamento è stato compiuto dagli organi di polizia prima del rientro del veicolo alla sede dell'impresa, il datore di lavoro non potrà essere chiamato a risponderne. Per evitare sovrapposizioni, la norma in esame si applica solo qualora conducente e titolare di licenza siano persone diverse dal datore di lavoro. In caso contrario, le violazioni prima indicate prevalgono e quella in esame rimane assorbita dall'applicazione delle stesse.
- (47) Secondo le disposizioni del [regolamento CEE n. 3821/85](#) (art. 14 c. 4c), una carta in corso di validità non può di norma formare oggetto di ritiro o sospensione per qualsiasi motivo, a meno che l'autorità di controllo non accerti che la carta:
- è stata falsificata;
 - utilizzata dal conducente non è a lui intestata;
 - sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.

Qualora le misure di sospensione o di ritiro di cui sopra siano prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata indicando i motivi della restituzione.

- (48) La patente è immediatamente ritirata dall'agente accertatore e trasmessa al prefetto competente.
- (49) Tuttavia, qualora il foglio di registrazione, pur omologato, sia utilizzato in modo da alterare fraudolentemente i dati forniti dal cronotachigrafo, si ritiene che possa applicarsi la sanzione più grave prevista dall'[art. 179 CDS](#) (manomissione del dispositivo). Infatti, in questo caso, l'inserimento del foglio di registrazione è strumento per commettere l'illecita alterazione dei dati registrati e, in particolare, di quelli riferiti alla velocità istantanea. **Esempio tipico** di questa fraudolenta utilizzazione dei fogli di registrazione è rappresentato dall'inserimento in cronotachigrafo omologato per registrare la velocità fino a 140 km/h di un foglio omologato fino a 125 km/h in tal caso, infatti, la velocità registrata non corrisponderà a quella reale alterando di fatto i dati forniti dal dispositivo (il dato reale è superiore a quello registrato di circa il 12%).
- (50) Alla stessa pena soggiace chi, pur essendo autorizzato al montaggio o al controllo, non rispetta le prescrizioni dettate dalla normativa comunitaria, imposte nella stessa autorizzazione o determinate quali condizioni di esistenza e validità dell'autorizzazione stessa (es. pagamento annuale tassa di concessione governativa se prevista).
- (51) Importo in euro così determinato per effetto del decreto legislativo 24.6.1998 n. 213 con applicazione della regola del cosiddetto troncamento, ossia con l'azzeramento dei decimali. Nelle sanzioni stabilite da norme diverse dal Codice della strada, il criterio del troncamento va applicato ai soli limiti edittali e non anche alle loro frazioni (es. 1/3 del massimo) (v. [circolare Ministero dell'interno 29.11.2001 n. 82](#) e successivi aggiornamenti [20.12.2001, prot. n. 300/A/1/36874/101/3/3/14](#) e [31.12.2001, prot. n. 300/A/1/36974/101/3/3/14](#)).
- (52) Anche se apparentemente tale metodo sembra il più attendibile ed efficace rispetto agli strumenti per la misura della velocità o ai risultati forniti dal biglietto autostradale, in realtà, se trasportato in pratica, presenta molti problemi giuridici non risolti dal nuovo Codice. Infatti la norma non specifica a quale valore l'accertatore debba riferirsi e cioè se si debba trattare di una velocità istantanea (come per l'accertamento diretto mediante apparecchi di misura) o di una velocità media (come è per il controllo mediante biglietto autostradale). Tale assoluta mancanza di riferimenti porta necessariamente a concludere che l'agente che effettua il controllo si trova davanti alla possibilità di contestare tante violazioni quanti sono i segmenti del grafico delle velocità (riprodotto nel disco) che superano il limite massimo previsto (che normalmente è quello di categoria).
- (53) A questa conclusione non si può opporre l'obiezione che così facendo non sarebbe individuabile l'autorità amministrativa competente non essendo individuato con esattezza il luogo dove è commessa l'infrazione. Infatti in tali casi, pur in mancanza di apposita previsione normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa ritengono competente l'autorità amministrativa del luogo in cui è stata accertata l'infrazione. Sull'argomento v. [Cass. civ., sez. I, 13.11.1996 n. 9928](#), secondo cui "*Ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981, per luogo in cui è stata commessa la violazione deve intendersi il luogo in cui l'infrazione è stata accertata; principio espressamente sancito dall'art. 16 del DL n. 16 del 1987 (convertito con legge n. 132 del 1987), con riguardo alle violazioni della legge n. 727/1978 (attuativa del regolamento comunitario n. 1463 del 1970), in tema di mancata conservazione dei fogli di registrazione degli apparecchi cronotachigrafi montati su veicoli adibiti a trasporto su strada.*".
- (54) La Corte di cassazione ha stabilito che "*ai fini dell'accertamento di prestazioni di lavoro straordinario da parte dell'autista di un camion, il giudice deve prendere in considerazione i dischi di registrazione che vengono inseriti obbligatoriamente nel cronotachigrafo in base alle legge n. 727/1978. Da tali dischi infatti risultano non solo i movimenti e la velocità del veicolo, ma anche gli orari di partenza e di arrivo*" (Cass. civ., sez. lavoro 8.11.1999 n. 12411. In senso contrario, tuttavia, Cass. civ., sez. lavoro, 20.12.2001 n. 16098 in Foro T 2002/I Col. 1052 e seguenti, secondo la quale "*in tema di accertamento del lavoro straordinario, ove le copie dei dischi del cronotachigrafo prodotte dall'autista fossero contestate dall'azienda, esse non forniscono piena prova, ex art. 2712 e.c., né della sussistenza né dell'entità degli straordinari, in assenza di riscontri*").

- (55) Per ogni violazione è indicato in parentesi il pertinente articolo del [regolamento CEE n. 3821/85](#). L'art. 19 della [legge n. 727/1978](#) comprendeva tutte quelle infrazioni all'abrogato regolamento (CEE) n. 1463/70 non perseguite da specifica sanzione. Ai sensi dell'art. 11 c. 3 della [legge 30.3.1987 n. 132](#), le sue disposizioni si intendono ora riferite al vigente [regolamento \(CEE\) n. 3821/85](#) e successive modifiche.
- (56) È sempre previsto anche il ritiro della carta. V. [regolamento CEE n. 3821/85](#) art. 14 c. 4c.
- (57) Ove le manomissioni non consentano la verifica dell'attività svolta, potrebbe concorrere la più grave ipotesi di cui al comma 2 dell'[art. 179](#) (apparecchio di controllo avente caratteristiche non rispondenti a quelle regolamentari).
- (58) Il conducente può guidare senza carta anche per più di 15 giorni se ciò è indispensabile per riportare il veicolo in sede, purché possa dimostrare l'impossibilità di esibire la carta ([regolamento n. 3821/85](#) art. 16 c. 3). Va verificata peraltro l'avvenuta richiesta di sostituzione della carta persa, deteriorata, ecc.
- (59) Il proprietario del veicolo è responsabile della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, essendo tenuto al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica e non essendo esonerato dalla corrispondente sanzione per il solo fatto di avere fornito i fogli di misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche ripetutamente, la necessità di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per farlo funzionare (Cass. civ., sez. I, 18.9.2006 n. 20110; 20.7.2001 n. 9918).
- (60) In relazione alla fattispecie sanzionatoria dell'[art. 179 CDS](#) per cronotachigrafo o tachigrafo digitale non funzionante, sussiste la colpa del titolare della licenza al trasporto di cose nel caso di apparecchio non funzionante già da prima dell'inizio del viaggio o quando il mancato funzionamento, anche successivo, sia in qualche modo rimpioverabile al titolare stesso (Cass. civ., sez. I, 20.8.2003 n. 12244).
- (61) Le violazioni riguardanti i tempi di guida e di riposo sono previste e punite dal Codice della strada che, ai sensi dell'art. 22 bis [legge n. 689/1981](#), c. 3 lettera c), devolve specificatamente le opposizioni avverso le relative sanzioni al giudice di pace. Non trova perciò applicazione la disposizione del comma 2 lettera a) dello stesso articolo che prevede l'opposizione davanti al tribunale per le violazioni concernenti tutela del lavoro (Cass. civ., sez. II, 5.6.2009 n. 13070).
- (62) Il CDS considera la % "rispetto al limite giornaliero **massimo** di durata dei periodi di guida prescritto dal [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#)". Poiché il limite giornaliero ammesso dal regolamento può essere di 9 ore, oppure di 10 (per non più di 2 volte alla settimana), si dovrebbe ritenere come "limite giornaliero **massimo**" quello di 10 ore e quindi riferire a questo valore le % di eccedenza della guida. Si ha quindi che il 10% di eccesso di guida corrisponde a 60 minuti e il 20% a 120 minuti quando si eccede sia la normale guida di 9 ore sia quella di 10 (per le due volte alla settimana in cui ciò è consentito).
- Altra interpretazione ritiene che le % vadano riferite alle singole durate consentite, sicché quando si guida per 9 ore quei limiti diventano di 54 e di 108 minuti rispettivamente. A nostro avviso, per una tale interpretazione il legislatore avrebbe dovuto dire ad es., che la sanzione si applica "a chi supera di oltre il 10% la durata massima (che può essere 9 o 10 ore) dei periodi di guida consentiti dal regolamento.". È stato invece usato il termine limite, che già di per sé indica il grado ultimo consentito, per cui il limite giornaliero massimo si dovrebbe intendere come il più grande dei due limiti consentiti, ossia 10 ore.
- La prassi comunque, ignorando il termine "massimo" usato dalla norma, è orientata a separare i 2 casi, calcolando l'eccedenza di guida su 10 ore solo quando questo limite è consentito e su 9 ore negli altri casi.
- (63) Con riferimento al riposo giornaliero regolare di 11 ore, le % di riposo non godute sono di 66 minuti (10 %) e 132 minuti che, nel caso di riposo ridotto (9 ore) scendono a 54 e 108 minuti rispettivamente.
- (64) La violazione decorre se si eccedono 56 ore di guida nella settimana considerata; il 10 % corrisponde a 5 ore e 36 minuti e il 20% a 11 ore e 12 minuti. Dalla lettura del comma 7 dell'[art. 174](#) sembrerebbe esclusa la sanzione per eccedenze inferiori al 10%. Si ritiene, tuttavia, che questa ipotesi sia inclusa nel comma 4 che sanziona "il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento"; il che sembra includere sia la guida giornaliera che quella settimanale.
- Diversamente dal superamento della guida settimanale il codice sembra non prevedere esplicitamente sanzioni per il superamento delle **90 ore** di guida che costituiscono il limite regolamentare per l'attività svolta in 2 settimane consecutive. In realtà l'[art. 174](#) contiene al riguardo non una, ma due possibili soluzioni.
- La prima consiste nella pura e semplice applicazione del comma 4 che, come detto, sanziona in generale ogni eccesso di guida rispetto ai limiti regolamentari: i commi 5 e 7 infatti fissano delle aggravanti, per la guida giornaliera e per quella settimanale, quando l'eccesso di guida supera il 10%, ma **nulla stabiliscono sulla guida bisettimanale**, per la quale non fissano delle fasce di eccedenza, lasciando quindi applicabile il comma 4 ad ogni eccedenza percentuale e non solo a quella inferiore al 10%.
- La seconda soluzione, che richiede una interpretazione più sottile, ma non per questo meno valida, dell'[art. 174](#), è quella di ritenere che il vincolo delle 90 ore bisettimanali costituisca un condizionamento ai limiti di guida settimanali, facendoli diventare una specie di limiti "mobili"; infatti, se in una settimana si lavora per 50 ore nella successiva non si possono superare le 40, e questo nuovo termine, e non più le 56 ore standard, diventa il nuovo limite di guida settimanale sul quale calcolare le % di eccedenza ai sensi del comma 7. Ad es., se in quella seconda settimana si guidasse per 52 ore si avrebbe un eccesso di 12 ore pari al 30% di 40 con applicazione del comma 7, 3° periodo.
- Fra queste due letture la prassi ne ha inserita un'altra che si ispira alla seconda, ma con le ore di eccedenza calcolate come percentuale di 90 e non già del limite "mobile" sopra considerato: per l'esempio precedente le 12 ore di eccedenza, pari al 13,3% di 90, comportano quindi l'applicazione del comma 7, 1° periodo e non più del 3° periodo: agli effetti sanzionatori, questa soluzione si colloca a mezza strada tra le due sopra descritte. L'unico problema è che non sembra esistere nel codice traccia di questa interpretazione, dato che il comma 7 dell'[art. 174](#) parla solo di durata settimanale e non nomina affatto quella bisettimanale.
- (65) Per la particolare struttura del riposo settimanale, che prevede l'obbligo di recupero nel caso di riposo ridotto, le % andranno riferite ai singoli valori previsti, cioè 45 o 24 ore. Per il riposo di 45 ore il 10% è pari a 4 ore e 30 minuti e il 20% a 9 ore. Per l'accordo AETR il riposo settimanale di 45 ore può essere ridotto a 36 ore o a 24 (se preso fuori del luogo di residenza).
- (66) Alle violazioni commesse in altri Stati UE ma accertate in Italia si applicano le sanzioni della normativa italiana, salvo che sia già avvenuta contestazione in altro stato: per i ricorsi ai sensi degli [artt. 203 e 204 bis CDS](#) il luogo della commessa violazione è quello dove è avvenuto l'accertamento in Italia ([art. 174 c. 13](#)).
- (67) Ove il trasgressore non si avvalga della facoltà di pagamento diretto è tenuto a versare all'agente, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo edittale. Si è ritenuto comunque ammissibile anche una cauzione pari al minimo edittale (v. [inPratica 0834](#)). Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. In mancanza del versamento si dispone il fermo amministrativo del veicolo, fino all'adempimento dell'onere e comunque per non più di 60 giorni, con affidamento a depositaria autorizzata ai sensi dell'[art. 214 bis](#).
- Pertanto, nei casi di cui trattasi, il corrispondente verbale va completato con una dicitura del tipo:
- Il conducente, titolare di patente ... (C, C+E, D o D+E) nell'esercizio di attività di autotrasporto (scegliere il caso):
- [versa nelle mani del verbalizzante la somma di ... euro a titolo di ... (pmr della sanzione, o di cauzione).
]
- [non versa né la sanzione né la cauzione per cui si dispone il fermo del veicolo, che viene affidato, a spese del trasgressore presso ...
] (depositaria autorizzata) ai sensi dell'[art. 202 c. 2 quater CDS](#).
- (68) V. [direttiva 2006/22/CE](#) (norme minime per l'applicazione dei regolamenti in di trasporti su strada), come modificata dalle [direttive 2009/4/CE](#) e [2009/5/CE](#) recepite nell'ordinamento interno con [DLG 4.8.2008 n. 144](#) e [DLG 23.12.2010 n. 245](#).

NOTE Parte 2 di 3. Per le restanti parti di testo vedasi: [Parte 1](#) e [Parte 3](#).

☰ **Contatti on line** | ☰ **Help**

Copyright© 2011 Egaf Edizioni srl - All rights reserved.



Archivio inPratica (dottrina)

5079 - SANZIONI PER TEMPI DI GUIDA E USO DI CRONOTACHIGRAFO E TACHIGRAFO DIGITALE

Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate:

- [circolare 22.7.2011, n. 17598](#) (DTT) "Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7.6.2011. - Direttive per l'uniforme applicazione delle sanzioni di cui all'art. 174 C.d.S. -";
- [decisione 7.6.2011](#) (Commissione UE) "Decisione Commissione UE relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero conformemente al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio";
- [comunicato 25.3.2011](#) (Parlamento Europeo e Consiglio Unione Europea) "Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102 dell'11 aprile 2006)";
- [circolare 29.12.2010, n. 300/A/16052/10/101/3/3/9](#) (Ministero dell'interno) "Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme";
- [decreto legislativo 23.12.2010, n. 245](#) "Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE";
- [circolare 2.9.2010, n. 300/A/11949/10/111/20/3](#) (Ministero dell'interno) "Tachigrafo digitale. Problematiche concernenti l'assenza di sigilli nella parte posteriore dell'apparecchiatura";
- [circolare 12.8.2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9](#) (Ministero dell'interno) "Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". - Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010";
- [circolare 5.8.2010, n. 25/W/0013944/MA007.A003.1473](#) (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) "L. 29 luglio 2010, n. 120 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale") - Prime istruzioni operative al personale ispettivo";
- [circolare 2.8.2010, n. 25/W/0013587/MA003.A004](#) (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) "Quesiti settore autotrasporto: modalità di calcolo delle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro e nozione di lavoro notturno";
- [legge 29.7.2010, n. 120](#) "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- [comunicato 29.9.2009](#) (Commissione CE) "Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada";
- [DD 14.9.2009](#) (DTT) "Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli su strada in attuazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144";
- [ordin. Corte cass. 5.6.2009, n. 13068](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo/tachigrafo digitale: regime sanzionatorio";
- [direttiva europea 30.1.2009, n. 2009/5/CE](#) (Commissione CE) "che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada";
- [circolare 18.1.2008, n. 1](#) (Ministero dello sviluppo economico) "Istruzioni operative per l'applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2007";
- [regolamento \(CE\) 15.3.2006, n. 561/2006/CE](#) (Parlamento Europeo e Consiglio Unione Europea) "relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio";
- [direttiva europea 15.3.2006, n. 2006/22/CE](#) (Parlamento Europeo e Consiglio Unione Europea) "sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio";
- [sentenza 14.2.2006, n. 3144](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo: responsabilità per mancato inserimento del disco";
- [sentenza 10.9.2002, n. 13165](#) (Corte di Cassazione) "Ignoranza su norme del codice della strada";
- [sentenza 29.9.1998, n. 900](#) (Pretura) "Cronotachigrafo: manomissione";
- [sentenza 27.11.1996, n. 10558](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo: mancata conservazione dischi";
- [sentenza 13.11.1996, n. 9928](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo: mancata conservazione dischi";
- [sentenza 30.5.1996, n. 5052](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo: responsabilità per mancato inserimento del disco";
- [sentenza 19.7.1995, n. 7806](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo: conseguenze per mancato inserimento del disco";
- [sentenza 11.7.1995, n. 7566](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo: mancata installazione";
- [sentenza 12.5.1995, n. 5235](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo: mancata conservazione dischi";
- [sentenza 4.4.1995, n. 3946](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo: mancata conservazione dischi";
- [sentenza 1.2.1995, n. 1117](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo: mancata conservazione dischi";
- [sentenza 1.2.1995, n. 1117](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo: mancata conservazione dischi";
- [sentenza 3.12.1994, n. 10412](#) (Corte di Cassazione) "Cronotachigrafo: manomissione";

- [sentenza 9.2.1994, n. 26](#) (Pretura) "*Cronotachigrafo: mancato funzionamento*";
- DLG 30.04.1992, n. 285 "*Nuovo Codice della strada*":
 - [art. 179](#) "*Cronotachigrafo e limitatore di velocità*";
 - [art. 178](#) "*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*";
 - [art. 174](#) "*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose*";
- [circolare 1.2.1989, n. 26/89](#) (MCTC) "*Legge 30 marzo 1987, n. 132. (Disposizioni in termine di licenze o di autorizzazioni al trasporto di merci - n.d.r.)*";
- [legge 30.3.1987, n. 132](#) "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale*";
- DL coord. [legge conv. 6.2.1987, n. 16](#) "*Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale*";
- [circolare 14.2.1983, n. 45/83](#) (MCTC) "*Autobus: colorazione, cronotachigrafo*";
- [legge 13.11.1978, n. 727](#) "*Attuazione del Regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada*";
- Protospataro dott. Giandomenico "*Tachigrafo e controllo del conducente nell'autotrasporto*", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2007/12;
- Lowe David "*The tachograf manual*", Kogan Page Ltd - London - 1989.

NOTE Parte 3 di 3. Per le restanti parti di testo vedasi: [Parte 1](#) e [Parte 2](#).